

informatore
e degli enti

normativo delle parrocchie
non commerciali

ex **L**ege



**Le associazioni sportive
dilettantistiche**

Onlus e case di riposo

**Incompatibilità dipendenti
pubblici**

3 2004

**LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**

**AGGIORNAMENTI
NORMATIVI**

3°/2004

SOMMARIO

EDITORIALE	pag. 5
-------------------------	---------------

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

CASE DI RIPOSO E DISCIPLINA ONLUS: L'IPOTESI "RETTA" SOCIALE

<i>di Luigi Corbella</i>	pag. 9
1. LA CIRCOLARE	pag. 14
1.1 Attività istituzionale	pag. 15
1.2 Attività connesse	pag. 16
1.3 Attività in regime di convenzione	pag. 17

DIPENDENTI PUBBLICI: LIMITI E CONDIZIONI PER LE COLLABORAZIONI RETRIBUITE

<i>di Franco Mastrantonio</i>	pag. 19
1. PRINCIPI GENERALI DEL DIVIETO DI CUMULO	pag. 19
2. POSSIBILITÀ DI AUTORIZZARE I DIPENDENTI PUBBLICI A SVOLGERE INCARICHI DIVERSI PRESSO PRIVATI	pag. 20
a) Ambito di applicazione del divieto	pag. 20
b) Esclusioni del divieto di cumulo	pag. 21
3. DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 22
4. PARTICOLARI DISCIPLINE	pag. 22
a) I docenti di ogni ordine e grado	pag. 22
b) Il personale degli enti lirici e enti assimilati	pag. 23
c) I medici operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale	pag. 23
5. QUALCHE ESEMPIO	pag. 24

APPROFONDIMENTI

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

<i>di Patrizia Clementi</i>	pag. 27
1. QUANDO IL GRUPPO SPORTIVO DIVENTA ASSOCIAZIONE	pag. 27
2. LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	pag. 30
2.1 Enti non commerciali "speciali": non rischiano di perdere la qualifica	pag. 30

2.2 Il trattamento fiscale degli enti non commerciali	pag.	31
a) Le attività decommercializzate	pag.	31
b) Le attività non imponibili: raccolte occasionali di fondi e contributi pubblici	pag.	32
Le raccolte occasionali di fondi	pag.	32
I contributi pubblici	pag.	34
2.3 Le ulteriori agevolazioni fiscali per gli enti associativi	pag.	35
a) Gli enti associativi: la disciplina IRES e IVA	pag.	35
b) Il regime forfetario per le attività commerciali	pag.	37
Chi può utilizzare il sistema forfetario	pag.	38
Come si esercita l'opzione	pag.	39
Determinazione della base imponibile IVA	pag.	39
Determinazione della base imponibile IRES	pag.	40
Determinazione della base imponibile IRAP	pag.	40
Semplificazioni contabili e dichiarative	pag.	40
2.4 La specificità delle associazioni sportive dilettantistiche	pag.	41
Raccolte di fondi e attività commerciali occasionali	pag.	42
Le liberalità deducibili	pag.	42
Le "sponsorizzazioni"	pag.	42
I compensi per l'attività sportiva	pag.	43
Obblighi amministrativi e contabili	pag.	44
Titoli d'ingresso per spettacoli sportivi	pag.	45
Altre agevolazioni fiscali	pag.	46
Pubblicità all'interno degli impianti sportivi	pag.	47
Dipendenti pubblici: deroga all'incompatibilità	pag.	48
Assicurazione degli sportivi contro gli infortuni	pag.	48
Il fondo di garanzia e l'utilizzo di impianti sportivi pubblici	pag.	48
3. DEFINITE DALLA LEGGE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	pag.	49
3.1 Le modifiche statutarie e i registri del CONI nella prima versione	pag.	50
3.2 Le modifiche statutarie e i registri del CONI nella forma definitiva	pag.	50
a) Statuti e registri secondo le nuove previsioni normative	pag.	51
b) Statuti e registri secondo le disposizioni del CONI	pag.	52
3.3 Il Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche	pag.	54
4. DOCUMENTAZIONE E FAC-SIMILI	pag.	55
Convezioni con gli Enti di promozione sportiva	pag.	58
Modello di statuto	pag.	67
Modello di contratto di comodato	pag.	76
Modello di contratto d'uso di immobile a tempo parziale	pag.	80

DOCUMENTAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO - CIRCOLARE N. 48/E	pag.	87
-------------------------------------------------------------------------------------------	------	----

EDITORIALE

Anche la nostra rivista, quasi in punta di piedi, desidera associarsi al grandioso coro di preghiere e di umana riconoscenza che dalla Chiesa e dal mondo si è unanimemente elevato in questa prima metà di aprile 2005 come commiato tributato al papa Giovanni Paolo II nel suo transito alla Casa del Padre.

Ci piace ricordare il grande Pontefice scomparso richiamando a noi per primi e a tutti coloro che operano nell'amministrazione dei beni e delle strutture della Chiesa quanto Egli scriveva nella Sua lettera apostolica *Novo Millennio ineunte*, all'inizio del 2001, a proposito della necessità di «fare della Chiesa *la casa e la scuola della comunione* (...). Prima di programmare iniziative concrete occorre *promuovere una spiritualità della comunione*, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano. (...). Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione» (NMI, n. 43).

Ammoniva ancora papa Giovanni Paolo II: «Gli spazi della comunione vanno coltivati e dilatati giorno per giorno, ad ogni livello, nel tessuto della vita di ciascuna Chiesa (...). A tale scopo devono essere sempre meglio valorizzati gli organismi di partecipazione previsti dal Diritto canonico, come i Consigli (...) pastorali (...). La teologia e la spiritualità della comunione, infatti, ispirano un reciproco ed efficace ascolto tra Pastori e fedeli, tenendoli, da un lato, uniti a priori in tutto ciò che è essenziale, e spingendoli, dall'altro, a convergere normalmente anche nell'opinabile verso scelte ponderate e condivise» (NMI, n. 45).

Secondo il proprio mandato editoriale *Ex lege* vuole impegnarsi a fornire ai suoi lettori gli strumenti tecnici, di formazione ed informazione, attraverso i quali Pastori e fedeli possano convergere verso «scelte ponderate e condivise» nell'amministrazione dei beni ecclesiali e delle realtà del *non profit*, generate dal grembo materno della Chiesa come risposta ai bisogni più profondi di solidarietà e di giustizia che si levano dal cuore dell'uomo e come testimonianza concreta del Vangelo della carità.

In questo numero dedichiamo la parte centrale di approfondimento ad una tematica, quella della pratica sportiva nell'ambito parrocchiale

attraverso le associazioni sportive dilettantistiche, della quale già ci occupammo nel 2001 negli incontri di aggiornamento per i membri dei Consigli per gli affari economici delle parrocchie, i cui atti furono poi pubblicati nel numero 1/2001 di questa rivista.

Proprio per favorire in ambito locale «collaborazioni e sinergie» tra le parrocchie e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ai più rappresentativi enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana operanti nella Diocesi di Milano, nel 2001 la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM), ente deputato a promuovere e sostenere la pastorale giovanile a livello diocesano, siglava rispettivamente con il Centro Sportivo Italiano (CSI), le Polisportive giovanili salesiane (PGS) e l'Unione Sportiva ACLI (US ACLI) di Milano distinte Convenzioni dall'identico contenuto.

In tali Convenzioni si prevede che i Gruppi sportivi o le Polisportive, sorti e operanti in ambito parrocchiale e aderenti ai summenzionati enti di promozione sportiva, assumano la veste giuridica richiesta dalla legge costituendosi formalmente come associazioni sportive dilettantistiche o, qualora già lo siano, adeguino i propri Statuti allo Statuto-tipo, allegato alle Convenzioni e redatto secondo le prescrizioni della legislazione nazionale vigente, tenendo conto anche dei più recenti adeguamenti richiesti dalla normativa del CONI.

Dopo aver richiamato come un gruppo sportivo parrocchiale diventa associazione, Patrizia Clementi nel suo ampio articolo ci accompagna nell'esame della disciplina fiscale cui sono soggette le associazioni sportive dilettantistiche, illustrandone analiticamente i profili di specialità, passando in rassegna tutte le agevolazioni di cui beneficiano, compresi gli aspetti legati alle «sponsorizzazioni».

Nella parte finale dello studio vengono pubblicati i testi delle Convenzioni siglate dalla FOM con CSI, PGS e US ACLI, il modello di atto privato di costituzione di associazione sportiva dilettantistica, il modello di statuto-tipo in versione aggiornata e i modelli di schemi contrattuali per l'uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale.

Completano il fascicolo un articolo del dottor Luigi Corbella che, in continuità con l'intervento pubblicato nel numero precedente, si occupa ancora di case di riposo e disciplina Onlus, soffermandosi in particolare sul concetto di «retta sociale» (in *Documentazione* pubblichiamo la Circolare n. 48 della Agenzia delle Entrate relativa al tema) e un testo del dottor Franco Mastrantonio che affronta la questione dei limiti e delle condizioni imposti dalla legge per le collaborazioni retribuite rese dai dipendenti pubblici a favore di parrocchie, enti ecclesiastici e, in genere, enti non commerciali.

don Carlo Azzimonti
Avvocato generale e Direttore responsabile

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

CASE DI RIPOSO E DISCIPLINA ONLUS: L'IPOTESI "RETTA" SOCIALE

Certamente anche in relazione al precedente giurisprudenziale cui è stato dedicato un approfondimento nel n. 2/2004 di questa rivista, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sul rapporto tra l'attività di assistenza agli anziani e la disciplina delle Onlus.

Con la Circolare n. 48 dello scorso 18 novembre, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha cercato una sorta di compromesso tra le posizioni interpretative da essa espresse in passato e le censure, anche autorevoli, ricevute.

Il compromesso è operato attraverso l'individuazione indiretta di una "retta sociale" che discriminerebbe dalla generalità dei possibili attori del mercato assistenziale gli enti che operano con finalità solidaristiche e, dunque, *meritano* l'accesso alla disciplina delle Onlus.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, cioè, solo le case di riposo presso le quali la maggioranza degli ospiti paga di tasca propria una parte della retta inferiore alla metà del suo intero ammontare può accedere a tale disciplina.

Affronteremo poi, in dettaglio, i contenuti della circolare, prima è opportuno ricordare ancora una volta cos'era accaduto in passato su questo argomento.

Molti ricorderanno che tutto era iniziato con la Circolare 189 del 2000 con la quale l'Amministrazione finanziaria, richiamando se stessa¹, aveva affermato che le case di riposo potevano qualificarsi Onlus solo se si facevano carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto l'aspetto economico. In poche parole, per potersi qualificare Onlus gli enti interessati non potevano chiedere nulla all'assistito a titolo di compartecipazione alla retta o, al più, potevano chiedergli solo una compartecipazione simbolica. È chiaro che in questa prospettiva l'accesso alla disciplina Onlus risultava negato di fatto alla stragrande maggioranza degli enti che operano senza finalità lucrative nel settore dell'assistenza agli anziani. Il

¹Il richiamo è alla Circolare 168 del 1998.

computo è semplice: se la quota a carico del fondo sanitario regionale, per gli ospiti non autosufficienti, copre infatti mediamente una percentuale dei costi dell'assistenza tra il 30 e il 40 per cento del suo valore complessivo, è chiaro che la restante parte – cioè il 60 o 70 per cento – doveva essere quasi interamente auto-finanziata dall'ente. E tale auto finanziamento, non potendo derivare se non per una quota simbolica da corrispettivi a carico dell'assistito, poteva essere finanziata solo dal patrimonio dell'ente, da liberalità o da altri contributi pubblici. Ma posto che i contributi pubblici in materia sociale sono notoriamente insufficienti e che sarebbe quanto meno stravagante pianificare la gestione sulla base di una fonte di entrate tipicamente imprevedibile quali sono le "liberalità", è chiaro che in concreto solo gli enti muniti di un patrimonio sufficiente a finanziare in proprio la gestione corrente potevano ambire all'accesso alla disciplina Onlus. Ma così facendo, a meno che gli enti interessati non avessero un patrimonio così grande da poter finanziare con gli interessi e le rendite la gestione², anche questo patrimonio si sarebbe via via consumato fino ad esaurirsi. Insomma, l'ipotesi dell'Amministrazione finanziaria prima ancora che tecnicamente e sociologicamente criticabile, era concretamente impraticabile. Era dunque inevitabile che questa ipotesi, all'epoca proposta senza mediazione alcuna, sollevasse dubbi e perplessità ma soprattutto fosse censurata dall'Agenzia per le Onlus e, recentemente, anche dai Giudici tributari di primo grado.

Terminata questa breve cronistoria possiamo esplicitare che l'assunto dell'Amministrazione finanziaria che viene tuttora contestato è il seguente: nel settore degli anziani solo sussistendo condizioni di bisogno economico si concretizzerebbe il perseguimento delle finalità solidaristiche che sono necessarie per aver diritto ad accedere alla disciplina delle Onlus. Le contestazioni a tale assunto sono diverse, ma le più significative a mio parere sono almeno due: una pratica, oggi l'anziano non autosufficiente è riconosciuto svantaggiato indipendentemente dalle condizioni economiche in cui versa; una di coordinamento tra le norme, nel senso che il concetto di assistenza sociale non può essere definito dall'Amministrazione finanziaria diversamente da quanto è fatto dal legislatore di settore.

Altre contestazioni possibili sono invece "in diritto".

La struttura formale del decreto legislativo n. 460/1997 istitutivo delle Onlus non consente, infatti, la "mediazione" che l'Amministrazione finanziaria ha fatto, o è stata costretta a fare, in questa occasione. Va detto, per inciso, che non si tratta di una mediazione isolata al caso dell'assistenza sociale. La Circolare 48, quantomeno per una parte, muove cioè nello stesso solco della Risoluzione 123 dello scorso mese di settembre in tema di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Anche in tale prece-

²Solo incidentalmente osservo a questo riguardo che una delle critiche più feroci mosse nel recente passato alle IPAB era di avere grandissimi patrimoni direttamente destinati solo per una piccola percentuale alle finalità perseguite.

dente intervento l'Amministrazione finanziaria, pur in contrasto "tecnico" con la norma, ha ipotizzato che possano sussistere attività istituzionali e attività connesse in uno dei settori a c.d. "solidarietà immanente", qual è appunto la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Tornando alla struttura formale del decreto legislativo n. 460/1997, non possiamo che ribadire che, quantomeno negli intenti del legislatore, per i settori a solidarietà immanente "l'utilità" sociale dovrebbe essere accertata a priori; il che equivale a dire che in tali settori non sarebbe ipotizzabile, a rigore, l'esercizio delle attività connesse secondo le definizioni della disciplina Onlus. Un esempio chiarisce meglio quanto appena affermato: la beneficenza non può essere fatta a soggetti bisognosi e a soggetti non bisognosi, perché nel secondo caso non sarebbe tale; la beneficenza è beneficenza solo se è fatta a bisognosi e chi ha bisogno di ricevere beneficenza è certamente svantaggiato, se no non è beneficenza. Ma questo facile assunto non è scontato, neppure in modo lessicale, per altre attività definite a solidarietà immanente dal decreto legislativo 460/1997. E la prova che non è scontato sta nel fatto che nell'ambito dell'assistenza sociale, con particolare riguardo al settore degli anziani per tornare al caso che ci interessa, l'Amministrazione finanziaria non lo ritiene sufficiente. La perplessità dell'Amministrazione finanziaria è semplice: se non si qualifica meglio il concetto di assistenza sociale agli anziani si deve accettare, prima culturalmente e poi in pratica, che alla disciplina Onlus – caratterizzata per definizione dall'elemento solidaristico – possano accedere anche case di riposo per autosufficienti che in realtà assomigliano a dei begli alberghi con alcune "protezioni" sanitarie.

Non voglio assolutamente dare ragione all'Amministrazione finanziaria, ma non posso negare che da che mondo è mondo le norme sono fatte di parole e che alle parole, se non si vuole che siano "vuote", bisogna dare un senso in chiave interpretativa. E tale attività di attribuzione di senso alle norme risente, è ovvio, dei valori e della cultura del momento storico in cui le norme vengono interpretate; gli esempi potrebbero essere molti a partire dalla stessa Costituzione che fino a qualche anno fa veniva interpretata come corpo normativo di indirizzo programmatico e non già, come avviene solo dagli anni '70, come la fonte suprema di tutto il sistema del diritto.

L'ambizione che avrei, da cittadino prima di tutto, sarebbe che questo "senso" interpretativo fosse dato in modo coerente con la norma e, soprattutto, fosse adatto a rappresentare la realtà tutelata, cioè in questo caso il fenomeno dell'assistenza privata con finalità pubbliche.

La faccio breve: se l'Amministrazione finanziaria amasse un po' di più il rischio, si fidasse degli altri vincoli del decreto legislativo n. 460/1997 e si sentisse in grado di svolgere efficacemente i controlli, potrebbe semplicemente cacciar via questo cattivo pensiero riflettendo sul fatto che chi non persegue finalità solidaristiche non ha interesse ad accedere alla disciplina Onlus perché nel relativo regime non si possono distribuire gli

utili. E se la paura è che la distribuzione avvenga in modo indiretto e mistificato, come si è detto, ci sarebbero i controlli.

Ma, evidentemente, secondo l'Amministrazione finanziaria è meglio (o è più comodo?) prevenire che curare e allora, irrigidendo un poco la struttura logica del già in qualche punto fragile D.Lgs. 460/1997 e scardinando per la seconda volta – come si è detto – il principio che vorrebbe che nei settori a solidarietà immanente le attività fossero sempre istituzionali, ecco una soluzione di compromesso.

Il compromesso inizia pensando a una ripartizione della retta di ricovero tra l'assistito e "qualcun altro", difficilmente l'ente che eroga la prestazione, perché diversamente come si è già evidenziato esso avrebbe vita breve o comunque limitata alla consistenza del suo patrimonio o alla sua capacità di ritrarre altrove proventi. Più probabilmente, dunque, questo "qualcun altro" sarà la ASL, il servizio sociale o il servizio sanitario che si fanno carico di una quota dell'assistenza. Ciò avviene, come ben sappiamo, di norma a carico del servizio sanitario per gli anziani riconosciuti non autosufficienti ricoverati nelle strutture accreditate o convenzionate.

Il primo passo del compromesso sta allora nell'individuare di fatto una situazione di svantaggio: la non autosufficienza (derivante da ragioni sanitarie, sociali, eccetera).

La seconda operazione di mediazione commisura di fatto "alla quota sanitaria meno un centesimo" la parte aggiuntiva (*assistenziale* o *alberghiera* secondo il gergo delle case di riposo) della retta che l'ente può chiedere direttamente all'ospite; solo così, infatti, può essere verificata la condizione "solidaristica" che vuole che all'ospite, o ai suoi parenti, sia chiesta meno della metà della retta complessiva di degenza. Questa seconda mediazione non è cosa buona, quantomeno in assoluto. Il calcolo della retta nella realtà non è matematico, dipende dal livello dell'assistenza che viene erogato e dal bisogno assistenziale tutelato, insomma dalla gravità del livello di non autosufficienza. Incidentalmente va detto che la soluzione dell'Amministrazione finanziaria, che a prima vista sembra premiare i livelli più alti di bisogno sanitario, conti alla mano potrebbe favorire invece un abbassamento del livello di assistenza. Insomma, solo i conti caso per caso, potranno dirci se sulla base di questa soluzione le case di riposo che possono mirare al *target Onlus* rappresenteranno la parte più o meno "grave" del bisogno che ne giustifica l'esistenza. Insomma, "meno della metà della retta" a mio parere sarà troppo poco per molti enti che autenticamente operano nel settore dell'assistenza agli anziani con finalità non lucrative. Sul punto non possiamo dunque che sperare in un aggiustamento della mira dell'Amministrazione finanziaria.

Il terzo tassello del compromesso è l'ipotesi delle attività connesse.

Quando la maggior parte degli ospiti, il cinquanta per cento più uno degli ospiti in concreto, non paga più del cinquanta per cento della retta complessiva quella struttura Onlus sta svolgendo attività istituzionali. Ma quella stessa Onlus può rivolgersi in via marginale anche ad altri ospiti che

non rispettano questa condizione. Per farla breve, all'altro quarantanove per cento di ospiti è possibile chiedere rette superiori, a condizione che i corrispettivi derivanti da questa attività non superino il sessantasei per cento dei costi complessivi dell'organizzazione.

La sintesi è che anche nel settore dell'assistenza sociale agli anziani, secondo l'Amministrazione finanziaria, possono coesistere alle consuete condizioni della disciplina Onlus attività istituzionali e attività connesse e la discriminante che individua la situazione di svantaggio è la misura della compartecipazione alla retta di ricovero: se la compartecipazione dell'anziano assistito sta sotto il cinquanta per cento si tratta di una "retta sociale" e quindi la condizione di svantaggio è accertata, sopra tale limite no.

Spariglia un po' le cose un'affermazione, quasi incidentale, della Circolare in commento quando l'ipotesi logica testé riepilogata viene espressa in numeri, citiamola: "... *A titolo esemplificativo, qualora la retta di ricovero – comprensiva di tutti gli eventuali servizi accessori erogati – sia pari a 1.000,00 euro mensili e la quota a carico dell'ospite – determinata al lordo di eventuali sussidi forniti da familiari e al netto dell'indennità di accompagnamento – sia inferiore a 500,00 euro mensili, la relativa prestazione è imputabile all'attività istituzionale....*".

L'indennità di accompagnamento è una provvidenza economica prevista in particolari situazioni di bisogno dal primo articolo della legge n. 18 del 1980².

Viene concessa, infatti, ai mutilati e agli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento viene erogata "al solo titolo della minorazione". Ciò significa che è indipendente dall'età del beneficiario e dal suo eventuale reddito.

Ma la medesima indennità, alle stesse condizioni, può essere concessa anche agli ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età all'esito di una istruttoria di tipo prettamente sanitario. E se l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non è incompatibile con il possesso di una patente di guida speciale è invece

²Normativa di riferimento: Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"; Legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'art.1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"; Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"; Decreto Legislativo 23 novembre 1998, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"; Decreto Legislativo 23 novembre 1998, n. 508 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291".

incompatibile con l'indennità di frequenza (per gli invalidi minorenni), le indennità erogate per cause di servizio, lavoro e guerra ma, soprattutto, con il ricovero in un istituto o in un reparto di lungo degenza *totalmente* a carico di un ente pubblico; se il beneficiario paga in parte o interamente la retta di ricovero, l'indennità continua ed essere corrisposta, come pure durante i periodi di ricovero per terapie correlate a specifiche patologia.

Insomma, il computo del 50 per cento meno un centesimo potrebbe beneficiare di un significativo – forse risolutore – contributo escludendosi l'eventuale indennità di accompagnamento beneficiata dall'ospite assistito (che immaginiamo riversata all'ente che eroga l'assistenza). Così facendo, per gli ospiti titolari di indennità di accompagnamento, i conti potrebbero anche tornare in più di un caso.

1. LA CIRCOLARE

La Circolare ricorda preliminarmente che per assumere la qualifica di Onlus devono sussistere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e che, in particolare, gli enti interessati devono essere caratterizzati dal vincolo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Viene poi ricordato che ai fini dell'individuazione delle finalità di solidarietà sociale gli undici settori di attività in cui le Onlus possono operare sono distinti in due categorie:

- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono correlate alla condizione dei destinatari (ovvero assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili); nell'ambito di tali settori si riconosce il perseguimento di finalità di solidarietà sociale solo qualora l'attività sia rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;
- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano inerenti o immanenti (ovvero assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; attività di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione dello Stato; ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

Come già detto in premessa, anche nella Circolare 48 l'Amministrazione finanziaria richiama se stessa citando la Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e le Risoluzioni n. 189/E dell'11 dicembre 2000 e n. 75/E del 21 maggio 2001, dove era stato affermato che il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria (che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamente assistenziale, precisa per la prima volta l'Amministrazione finanziaria)

va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime. Tale caratterizzazione dell'attività in esame, prosegue la circolare, si rende necessaria per concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della Onlus.

In particolare, richiamando ancora una volta la Risoluzione n. 189/E del 2000, l'Amministrazione finanziaria ricorda che è stato (sempre da lei) precisato che sono riconducibili all'assistenza sociale e socio-sanitaria le attività finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno e, con riferimento alle case di riposo, è stato chiarito (ancora una volta dall'Amministrazione finanziaria con l'espresso dissenso dell'Agenzia per le Onlus) che le stesse possono assumere la qualifica di Onlus solo qualora si facciano carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.

Tanto premesso la Circolare in esame si propone di specificare più dettagliatamente i requisiti qualificanti delle case di riposo che intendono assumere la qualifica di Onlus.

1.1 Attività istituzionale

Secondo la circolare in commento è riconducibile nell'attività istituzionale della casa di riposo – Onlus – l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti che versano in condizioni personali disagiate anche sotto l'aspetto economico.

Tale condizione ricorre, prosegue l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui la retta di ricovero complessivamente praticata dalla Onlus (ed eventualmente assunta come base di riferimento per la determinazione del contributo dell'ente pubblico) non venga fatta gravare sull'ospite, ovvero venga fatta gravare sull'ospite in misura inferiore alla metà del suo ammontare.

Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell'ambito dell'attività istituzionale della casa di riposo – Onlus quando questa ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici (che provvedono all'integrazione della retta di ricovero), si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero; l'eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall'ospite non esclude, pertanto, la finalità solidaristica della prestazione (qui l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto forse dire "dell'attività" invece che riferirsi alla "prestazione"), purché il relativo ammontare sia inferiore al 50 per cento della retta.

Per corrispettivo a carico dell'assistito si deve intendere anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell'anziano.

Come si è detto, invece, l'indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 non rientra nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito.

1.2 Attività connesse

La circolare ricorda preliminarmente che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 le Onlus non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle direttamente connesse, come definite dalla norma.

Le attività connesse, prosegue la circolare, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono finalizzate al "*reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali*" dell'organizzazione.

Al riguardo, prosegue ancora l'Amministrazione finanziaria, si ritiene che anche alle case di riposo – riconducibili tra le Onlus in quanto caratterizzate da un'attività istituzionale che necessariamente dovrà qualificarsi in relazione alla condizione di svantaggio dei beneficiari come sopra definita – debba consentirsi (ecco il colpo di scena) la possibilità di porre in essere le stesse attività connesse previste per la generalità delle Onlus a c.d. solidarietà condizionata, posto che, al pari di queste, anche le case di riposo operano istituzionalmente a beneficio di soggetti svantaggiati

L'Amministrazione finanziaria afferma, cioè, che le case di riposo-Onlus, impegnate in via istituzionale nello svolgimento dell'attività a favore di soggetti svantaggiati, possano indirizzare l'attività tipica anche a beneficio di soggetti che non versano in condizioni di svantaggio economico, ponendo in essere in tal caso un'attività direttamente connessa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (attività connesse che, ricordiamolo ancora, il D.Lgs. 460/1997 riferisce esclusivamente alle attività a solidarietà condizionata).

Le attività connesse sono peraltro consentite alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 460/97 e, cioè, che, in ciascun periodo di imposta e nell'ambito di ciascuno dei settori di attività:

- esse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale;
- i proventi da esse derivanti non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

In termini pratici il vincolo della prevalenza delle attività istituzionali, precisa la circolare, deve essere verificato con riferimento al numero degli ospiti assistiti in ciascun anno.

Il numero delle prestazioni riconducibili alle attività connesse (ovvero le prestazioni rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare pari o superiore alla metà dell'importo totale della retta di ricovero) non deve, cioè, essere prevalente rispetto al numero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'attività istituzionale (prestazioni rese nei con-

fronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla metà dell'importo totale della predetta retta).

1.3 Attività in regime di convenzione

La circolare ricorda da ultimo che le Onlus possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche in base al disposto dell'articolo 143, comma 3, lettera *b*) del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (già articolo 108, comma 2-bis, lettera *b*), al quale fa esplicito rinvio l'articolo 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, *“non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito”*.

Ciò premesso, e con riguardo a quanto sin qui stabilito, l'Amministrazione finanziaria precisa che la prestazione resa nei confronti di ciascun assistito è comunque interamente riconducibile nell'attività istituzionale svolta dalla casa di riposo – Onlus anche se, in relazione alla medesima prestazione, sia corrisposto un contributo pubblico in regime di convenzione o accreditamento.

In tale ipotesi, la prestazione è riconducibile all'attività istituzionale a condizione che l'ammontare dell'eventuale contributo posto a carico dell'assistito sia inferiore alla metà della retta di ricovero.

Qualora, invece, pur in presenza di contributi pubblici per lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione o accreditamento, sia comunque pagato da parte dell'assistito un corrispettivo in misura pari o superiore alla metà dell'ammontare totale della retta stabilita dalla casa di riposo, l'intera prestazione deve essere ricondotta nell'ambito delle attività connesse.

Conseguentemente anche il contributo corrisposto dall'ente pubblico per la specifica prestazione deve essere compreso tra i proventi dell'attività connessa ai fini del raffronto con le spese complessive dell'organizzazione.

CONCLUSIONI

Cosa possiamo dire per concludere.

Che non sarà la soluzione migliore in assoluto, ma resta a mio parere un tentativo – da migliorare se possibile – per avvicinare le norme alla realtà che dovrebbero tutelare.

Il vincolo del cinquanta per cento è troppo alto rispetto alla realtà del fenomeno dell'assistenza, ma può essere migliorato. Da zero al cinquanta per cento il passo in avanti c'è, se non è sufficiente bisogna farlo capi-

re all'Amministrazione finanziaria. E poi ci sono le attività connesse e lo spiraglio dell'irrelevanza dal computo dell'indennità di accompagnamento. Speriamo bene.

DIPENDENTI PUBBLICI: LIMITI E CONDIZIONI PER LE COLLABORAZIONI RETRIBUITE

Per svolgere le proprie attività le parrocchie, gli enti ecclesiastici e, in genere, gli altri enti non commerciali si avvalgono, oltre che di volontari e dipendenti, anche di collaboratori retribuiti, siano essi occasionali o più stabilmente inseriti negli "organici" degli enti. In qualche caso tali collaboratori sono dipendenti pubblici; l'ipotesi più frequente riguarda gli insegnanti (ad esempio il docente di ginnastica che tiene corsi di educazione motoria gestiti dalla parrocchia, il maestro di musica che anima le celebrazioni liturgiche e dirige il coro), ma non mancano anche medici o infermieri, che lavorano ad esempio nei consultori familiari o nelle associazioni di volontariato che operano in ambito socio sanitario. Comunque, indipendentemente dalla funzione svolta alle dipendenze dell'ente pubblico, è opportuno sapere che esistono dei limiti alle possibilità di conferire incarichi retribuiti al personale degli enti pubblici, limiti che cercheremo di riassumere di seguito¹.

1. PRINCIPI GENERALI DEL DIVIETO DI CUMULO

Il regime delle incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con altre attività svolte contestualmente, trova la sua *ratio* nell'articolo 98 della Costituzione, secondo il quale "*i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della nazione*".

Questo criterio di esclusività è stato interpretato dalla legislazione che lo ha disciplinato all'inizio in modo piuttosto rigido (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo Unico degli impiegati civili dello Stato) e di seguito con un approccio più permissivo.

L'attuale normativa sulla materia è infatti riordinata e regolata dall'ar-

¹Una deroga alle norme che disciplinano le ipotesi di incompatibilità è prevista nell'ambito delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici in ambito sportivo; l'argomento è trattato nell'articolo che su questo stesso numero si occupa delle associazioni sportive dilettantistiche.

articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che ha sostituito l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il quale richiama al primo comma, quale disciplina generale, l'assetto delle incompatibilità già dettato dal Testo Unico citato, secondo il quale *"l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"* (art. 60).

Nel medesimo articolo sono inoltre indicate due ipotesi di deroga rispetto alla disciplina generale appena vista: quella, disposta dall'articolo 23-*bis* dello stesso decreto 165, che riguarda alcune categorie di dipendenti pubblici collocati in aspettativa senza assegni, e quella concernente i dipendenti a tempo parziale.

L'articolo in esame, ancora al primo comma, prosegue facendo salve alcune norme speciali riguardanti i docenti di ogni ordine e grado (art. 267, c. 1, artt. 273-274-508 e 676, D.Lgs. 297/1994) i dipendenti degli enti lirici e istituzioni concertistiche (art. 9, cc. 1 e 2, L. 498/1992), e i medici del Servizio Sanitario Nazionale (art. 4, c. 7, L. 412/1991), sulle quali ritorneremo in seguito.

2. POSSIBILITÀ DI AUTORIZZARE I DIPENDENTI PUBBLICI A SVOLGERE INCARICHI DIVERSI PRESSO PRIVATI

Il divieto di cumulo non è assoluto; infatti, oltre ai casi di deroga citati, l'articolo 53 (cc. 5-13)² prevede la possibilità che, a determinate condizioni, il dipendente possa ottenere un'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici diversi da quello di appartenenza oppure da soggetti privati.

Il comma 5 detta i principi a cui si deve ispirare la pubblica amministrazione nel rilasciare l'autorizzazione ai propri dipendenti disponendo che devono essere rispettati *"criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione"*; i successivi commi disciplinano il cumulo di incarichi dei dipendenti pubblici e la relativa autorizzazione.

a) Ambito di applicazione del divieto

Secondo quanto dispone il comma 6 la disciplina si applica:
- ai dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli istituti e delle

² I commi dal 2 al 4, che tralasciamo, si occupano del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, delle istituzioni universitarie, degli istituti autonomi case popolari, delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di ricerca, delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001);

- ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e della Polizia dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai professori e ricercatori universitari (art. 3, D.Lgs. 165/2001).

b) Esclusioni dal divieto di cumulo

Sempre il comma 6 contiene alcuni casi di esclusione dalla citata disciplina del divieto di cumulo in relazione alle quali non si applicano le disposizioni relative all'obbligo della preventiva autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente.

I casi vengono distinti in due diverse ipotesi: una di carattere soggettivo e una di tipo oggettivo.

Le esclusioni di carattere soggettivo riguardano:

1. dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
2. dei docenti universitari a tempo definito;
3. dei dipendenti pubblici appartenenti a quelle categorie alle quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Le esclusioni di carattere oggettivo riguardano:

1. gli incarichi affidati e le attività svolte a titolo gratuito;
2. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
3. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
4. la partecipazione a convegni e seminari;
5. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
6. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
7. gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita.

Si tenga presente che l'elenco dei casi di esclusione fatto dalla

norma non è esemplificativo ma *tassativo*. Al di fuori dei casi indicati è sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dalla norma che stiamo esaminando.

3. DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il comma 7 stabilisce il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Quale sanzione nel caso di inosservanza del divieto, lo stesso comma stabilisce che *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'ergante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

La sanzione è prevista, oltre che per il dipendente, anche per l'altra parte: agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato reso da pubblici dipendenti senza ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza si applica infatti una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al pubblico dipendente. Le somme riscosse sono acquisite dal Ministero delle finanze (comma 9).

L'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti può essere richiesta sia dal dipendente (procedura di fatto seguita nel caso di incarichi svolti presso soggetti privati) che dall'ente pubblico o privato che intende conferire l'incarico. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso il termine per provvedere senza l'emissione di un'esplicita pronuncia, l'autorizzazione si intende definitivamente negata (comma 10).

I soggetti pubblici e privati che erogano compensi a pubblici dipendenti per gli incarichi di cui al comma 6, devono comunicare entro il 30 aprile di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati nell'anno precedente (comma 11).

4. PARTICOLARI DISCIPLINE

Come visto all'inizio, l'articolo 53, comma 1 fa salve alcune discipline speciali riguardanti i docenti, i dipendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche e i medici del Servizio sanitario nazionale. Tali discipline specifiche prevalgono su quella generica dell'articolo 53, che si applica per le ipotesi residuali.

a) **docenti di ogni ordine e grado**

L'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che disciplina

le incompatibilità per i docenti di ogni ordine e grado stabilisce innanzitutto un divieto ad impartire lezioni private a propri alunni, mentre sono concesse le lezioni ad alunni che non frequentino la propria scuola dandone però comunicazione alla direzione scolastica o al preside che può porre dei limiti.

Lo stesso articolo fissa, inoltre, un divieto generale allo svolgimento di attività commerciali, industriali e professionali; il docente non può altresì assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Il comma 15 dell'articolo in esame contiene una deroga a quanto appena indicato in forza della quale *“al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”*.

Un'ulteriore deroga, stabilita dall'articolo 297 della medesima legge 297 del 1994, per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, consente loro di stipulare contratti di collaborazione con gli enti e le istituzioni di produzioni musicali.

b) Il personale degli enti lirici e enti assimilati

Per quanto riguarda invece il personale a tempo indeterminato amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate l'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 stabilisce l'incompatibilità *“con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato”*.

c) I medici operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Infine l'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 stabilisce l'incompatibilità del rapporto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il servizio sanitario nazionale; la norma continua affermando che *il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”*.

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, questo *“è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con*

esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”.

Le stesse disposizioni si applicano anche al personale docente universitario, e ai ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università.

5. QUALCHE ESEMPIO

Un insegnante di ginnastica della scuola pubblica al quale sia richiesta da una parrocchia una collaborazione retribuita finalizzata alla realizzazione di un corso di nuoto dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione al proprio preside. Nella richiesta di autorizzazione sarà opportuno precisare la natura della prestazione evidenziandone il carattere occasionale e l'assenza di vincoli di subordinazione; dovrà inoltre essere indicato il soggetto privato che conferisce l'incarico e le modalità di svolgimento dello stesso. Allo stesso preside la parrocchia dovrà comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno i compensi erogati al dipendente pubblico nell'anno precedente.

Analogo criterio vale per il professore di musica a tempo pieno della scuola pubblica che impartisce lezioni di pianoforte nell'ambito di corsi promossi e gestiti da un'associazione di cultura musicale.

Un'altra ipotesi può essere quella dell'assistente sociale del comune o del medico della ASL che collaborino con il consultorio familiare: in questo caso l'autorizzazione dovrà essere chiesta rispettivamente al sindaco e al presidente della ASL.

APPROFONDIMENTI

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Grande o piccola che sia non c'è parrocchia in cui non si dedichi attenzione allo sport sia sotto il versante degli spazi fisici (campi da gioco, palestre, impianti sportivi in genere), sia dal punto di vista dell'impegno educativo in termini di tempo ed energie.

A volte si tratta semplicemente di attività ludico-ricreative animate direttamente dai catechisti o da educatori che affiancano i catechisti e praticate in campetti e saloni senza pretese. In questi casi, anche quando i ragazzi vengono raggruppati in squadre e si organizzano mini tornei interni alla parrocchia o a gruppi di parrocchie vicine (di calcio, più frequentemente, ma anche di basket e di pallavolo) si tratta comunque di iniziative assimilabili più al gioco che alla pratica sportiva. Le attività sportive sono organizzate e gestite direttamente dalla parrocchia, tramite un gruppo informale di persone, di solito identificato come *"il gruppo sportivo parrocchiale"*. Questo gruppo, che non costituisce una realtà autonoma rispetto alla parrocchia, assume il compito della concreta organizzazione delle attività sportive che restano comunque riconducibili alla responsabilità della parrocchia stessa.

1. QUANDO IL GRUPPO SPORTIVO DIVENTA ASSOCIAZIONE

Altre volte accanto alle attività meno strutturate si svolgono, nell'ambito degli oratori, attività più propriamente sportive, connotate dalla formazione di vere e proprie squadre che aderiscono al CONI attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) oppure che sono riconosciute dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Esse vengono iscritte a tornei ufficiali, sono seguite da allenatori e preparatori atletici, devono avere a disposizione campi sportivi rispondenti a determinate caratteristiche, devono dotarsi di una struttura interna che corrisponda a precisi requisiti. In questi casi la conduzione delle attività attraverso il gruppo sportivo parrocchiale non è più adeguata e diventa

necessaria (anzi obbligatoria) la formale costituzione di un'associazione.

L'esperienza ci insegna che, di fronte alla necessità di rendere quel "pezzetto di oratorio" che si occupa dello sport svolto nella forma agonistica appena descritta, un soggetto giuridicamente autonomo, si manifestano spesso significative resistenze tanto nei sacerdoti quanto negli animatori sportivi (che in genere sono alcuni dei genitori dei ragazzi che fanno parte delle squadre). I motivi dello scarso entusiasmo sono evidentemente di vario genere, ma nessuno – ci pare – insuperabile.

La principale obiezione riguarda il versante *educativo-pastorale*. Dal momento che di norma le varie squadre formalmente costituite sono un'evoluzione degli informali gruppi sportivi, la necessità di costituire un'associazione viene vissuta un po' come una "separazione" dalla parrocchia, sia dal punto di vista degli educatori e atleti che si sentono "allontanati", sia dal punto di vista dei sacerdoti che temono, tra i possibili effetti della maggiore autonomia decisionale delle associazioni rispetto ai gruppi sportivi, la perdita di "controllo" dell'attività, situazione che nel tempo potrebbe influire negativamente sotto il versante educativo e nei contenuti che l'oratorio intende veicolare anche attraverso queste forme di aggregazione.

Si tratta di problemi reali che però possono ben essere superati attraverso l'adozione di diversi strumenti e strategie che in questo numero cerchiamo di presentare e ribadire¹. Inoltre non vanno disconosciuti o sottovalutati gli indubbi vantaggi insiti nella scelta della configurazione in soggetto associativo autonomo: la responsabilizzazione delle persone, la crescita democratica e – perché no – anche i vantaggi fiscali.

Tornando ai problemi è bene precisare subito che quello delle garanzie circa il mantenimento del rapporto educativo-pastorale con la parrocchia e il progetto educativo dell'oratorio non può essere risolto con la riserva al parroco della presidenza dell'associazione o attribuendogli altri poteri straordinari nei confronti dell'ente; si tratta di una scelta non praticabile sotto il versante normativo e poco efficace nella pratica. Risultati migliori si ottengono percorrendo la via della responsabilizzazione e della reciproca fiducia, sostenute da strumenti tecnici opportunamente studiati, come l'adozione di uno statuto-tipo che garantisca il mantenimento dell'ispirazione cristiana dell'associazione e del suo rapporto organico con la parrocchia e l'adozione di contratti specifici per regolare l'utilizzo degli impianti sportivi parrocchiali (di seguito proponiamo i modelli tanto dello statuto quanto dei contratti).

La prima avvertenza deve comunque essere quella di tenere conto dell'esistenza e dell'attività dell'associazione sportiva innanzitutto a partire dalla elaborazione del *progetto dell'oratorio* che mirerà ad integrare organicamente e armonicamente questo particolare aspetto delle attività che la

¹Un lavoro su questa stessa linea era già stato presentato negli incontri di aggiornamento dei membri dei Consigli per gli affari economici delle parrocchie tenuti nel corso del 2001, i cui atti sono stati pubblicati nel numero 1/2001 di questa rivista.

parrocchia offre ai suoi giovani con gli altri ambiti della sua azione pastorale ed educativa.

Quanto allo statuto, va notato che se non viene vissuto solo come mero adempimento burocratico, può diventare il luogo che esprime la peculiare natura delle associazioni sportive nate e cresciute in oratorio, la loro ispirazione, i valori che ne animano il cammino. In ciò può essere di aiuto il modello di statuto che presentiamo che, oltre a contenere tutte le clausole richieste dalle disposizioni di legge riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, sottolinea fortemente la contiguità ideale e formativa tra l'azione dell'oratorio e quella dell'associazione.

Inoltre, un certo tipo di associazioni offrono in più la preziosa possibilità di garantire un rapporto non solo corretto, ma potenzialmente molto efficace su un piano educativo e pastorale con la parrocchia, in particolare con lo strumento principe della sua pastorale giovanile che è l'oratorio. Si tratta delle associazioni che aderiscono a enti di promozione sportiva qualificati specificamente su un piano ecclesiale o di chiara ispirazione cristiana come il Centro Sportivo Italiano (CSI), le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) l'Unione Sportiva ACLI (US ACLI), l'Associazione Nazionale San Paolo per gli Oratori ed i Circoli (ANSPI – Sport). Tali enti infatti oltre ad offrire alle associazioni un supporto tecnico-operativo (organizzazione di attività, tornei, corsi, assistenza tecnico-giuridica, coperture assicurative...), mirano ad essere promotori di valori sportivi ed educativi cristianamente ispirati, dimostrando in ciò una chiara convergenza di ideali con le parrocchie.

Già nel 2001 nella diocesi di Milano furono siglate convenzioni nelle quali questa comunanza di visione veniva esplicitata anche attraverso l'assunzione di specifici impegni giuridicamente garantiti. La convenzione, è stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM), che è il soggetto giuridico rappresentativo della realtà degli oratori e della pastorale giovanile in genere, e i singoli enti di promozione sportiva ecclesiali o cristianamente ispirati (CSI, PGS e US ACLI).

Come è facile desumere dalla lettura del testo, la convenzione non propone contenuti particolarmente innovativi, ma intende porre in sinergia l'interesse già obiettivamente convergente di chi promuove, a livello diocesano, la pastorale giovanile (la FOM) e di chi rappresenta le associazioni sportive a partire da una prospettiva ecclesiale, per fare in modo che vengano garantiti nel migliore dei modi in sede locale i valori educativi, la responsabilità degli associati, la correttezza delle attività, le preoccupazioni formative e pastorali delle parrocchie. In particolare gli enti di promozione sportiva si impegnano a richiedere alle associazioni ad esse affiliate di assumere lo statuto-tipo (adeguando a esso lo statuto già in essere per le associazioni non di nuova costituzione), di adottare gli schemi contrattuali appositamente studiati per l'uso degli impianti parrocchiali da parte di associazioni che sono o vogliono diventare espressione della parrocchia, di partecipare alle iniziative formative ed educative promosse dall'ente di

appartenenza e, per la diocesi, dalla FOM. Quest'ultima impegna le parrocchie della diocesi a offrire spazi di autonomia e di responsabilità alle associazioni sportive, all'interno del progetto educativo-pastorale parrocchiale. La FOM e l'ente di promozione sportiva si impegnano, inoltre, a offrire uno sportello di consulenza per le associazioni e le parrocchie che intendessero muoversi nella linea indicata, nonché a garantire procedure di soluzione di eventuali controversie.

2. LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sotto il profilo fiscale le associazioni sportive dilettantistiche sono destinatarie di una serie di disposizioni che di seguito esamineremo analiticamente. Alcune sono di carattere generale, comuni a tutta la categoria dei soggetti alla quale appartengono, quella degli *enti non commerciali*; altre, di maggior favore, riguardano senza distinzioni quella tipologia di enti non commerciali molto diffusa costituita dalle *associazioni*; altre ancora, infine, sono destinate esclusivamente a quegli enti non commerciali costituiti in forma di *associazione che hanno ad oggetto la pratica dello sport dilettantistico* e che sono riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali o che aderiscono a Enti di promozione sportiva.

2.1 Enti non commerciali “speciali”: non rischiano di perdere la qualifica

Le associazioni sportive nel Testo Unico delle imposte sui redditi, il D.P.R. 917/1986 (TUIR), sono classificate tra gli enti non commerciali, definiti come *“enti pubblici o privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”*. L'oggetto, che la norma definisce come *“l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente”*, si desume dall'atto costitutivo o dallo statuto o, in mancanza, dall'attività effettivamente esercitata (cf art. 73, c. 1, lett. c).

Indipendentemente dalle affermazioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo, l'ente non commerciale rischia di perdere tale qualifica se, nell'arco dell'anno che costituisce il suo periodo d'imposta, di fatto svolge in maniera prevalente o esclusiva una o più attività considerate commerciali dalle ordinarie norme fiscali (cf art. 149 TUIR). Le associazioni sportive dilettantistiche, però, sono al riparo da questo rischio perché per esse opera una presunzione legale di sussistenza

della natura di ente non commerciale².

Possiamo quindi concludere che le associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che rispettino le disposizioni dettate in materia di statuti e atti costitutivi (v. oltre) sono sempre, sotto il profilo tributario, enti non commerciali.

2.2 Il trattamento fiscale degli enti non commerciali

La *principale differenza* tra gli enti commerciali e quelli non commerciali consiste nella modalità di attribuzione dei redditi fiscalmente rilevanti.

Mentre per gli enti commerciali esiste un'unica categoria di reddito, il *reddito d'impresa*, nel quale confluisce ogni fatto economico, finanziario o patrimoniale, per gli enti non commerciali, invece, l'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle stabilite per le persone fisiche. Infatti gli enti non commerciali possono essere titolari di *redditi fondiari* (derivanti dal possesso di beni immobili), di *redditi di capitale* (costituiti dagli interessi, utili e altri proventi aventi ad oggetto l'impiego del capitale), di *redditi d'impresa* (nel caso di svolgimento di attività commerciali), di *redditi diversi* (categoria piuttosto ampia nella quale rientrano, ad esempio: l'esercizio occasionale delle attività commerciali e la realizzazione di plusvalenze derivanti da alienazione di beni immobili), ciascuno dei quali viene determinato secondo la propria specifica disciplina.

Per completare la rassegna vanno poi ricordati i redditi esenti (es. interessi di c/c bancario e postale) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (cf art. 143, c. 1, TUIR).

a) Le attività decommercializzate

Altra caratteristica degli enti non commerciali è il trattamento di favore riservato ai corrispettivi derivanti da alcune delle attività svolte. Infatti l'articolo 143, comma 1 del TUIR dispone che *"non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"*. È importante sottolineare che per avere diritto alla decommercializzazione devono ricorrere tutte le condizioni richieste, il cui contenuto riassumiamo brevemente:

- innanzitutto sono *escluse le cessioni di beni*, essendo la norma riferita alle *sole prestazioni di servizi*, purché non rientranti in quelle indicate dal codice civile all'articolo 2195 (che, di norma, sono estranee a quelle svolte dalle associazioni sportive; si tratta di: attività industriale diretta alla

²Lo stabilisce il c. 4 dell'art. 149 che, introdotto dall'art. 6, c. 1 del D.Lgs. 460/1997 era in origine riferito agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; le associazioni sportive dilettantistiche sono state aggiunte, con effetto dal 1° gennaio 2003, dall'art. 90, c. 11 della L. 27.12.2002, n. 289.

- produzione di beni; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancaria e assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti);
- è poi necessario che le attività siano *conformi alle finalità istituzionali*, ovvero che esse rientrino tra quelle identificate nell'atto costitutivo e nello statuto come oggetto dell'ente;
 - quanto alle modalità di svolgimento delle attività agevolate la norma richiede *l'assenza di una specifica organizzazione*, di mezzi specificamente dedicati, circostanza che rende l'ambito operativo piuttosto ristretto;
 - l'ultima limitazione riguarda la *misura dei corrispettivi*: è richiesto che i compensi conseguiti per le prestazioni rese remunerino soltanto le spese sostenute per le prestazioni stesse e non inglobino una parte di utile; si tratta di una condizione il cui adempimento può essere dimostrato solo in presenza di una contabilità corretta e piuttosto analitica.

L'insieme dei presupposti richiesti, non sempre di facile e pacifica individuazione, rende evidente che le situazioni riconducibili all'ipotesi contemplata dall'agevolazione sono abbastanza limitate e marginali. E' quindi consigliabile utilizzare questa norma con grande prudenza e solamente nei casi di scarso rilievo complessivo.

b) Le attività non imponibili: raccolte occasionali di fondi e contributi pubblici

Lo stesso articolo 143 del TUIR, contiene al successivo comma 3, altre interessanti previsioni agevolative che riguardano gli enti non commerciali in generale e quindi anche le associazioni sportive dilettantistiche³. Si tratta di due ipotesi di *esclusione dalla tassazione ai fini delle imposte dirette (IRES)*; ipotesi in questo caso – a differenza di quella piuttosto limitata che abbiamo visto sopra – abbastanza importanti.

> Le raccolte occasionali di fondi

La prima delle due fattispecie, volta ad incentivare una diffusa forma di autofinanziamento degli enti *non profit*, riguarda le *raccolte pubbliche di fondi*.

La lettera a) del terzo comma dell'articolo 143 infatti stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti agli enti non commerciali *“a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*. Si tratta di tutte quelle iniziative che gli enti si ingegnano ad organizzare con il duplice scopo di raccogliere fondi e di rendersi presenti nel contesto sociale in cui sono inseriti

³Il comma è stato introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 460 del 1997. L'applicazione dell'agevolazione alle associazioni sportive dilettantistiche avviene con qualche peculiarità che illustriamo al punto 2.4.

accrescendo nella collettività la sensibilità rispetto agli specifici ambiti nei quali essi operano: si pensi alle “vendite” di piante, libri, panettoni o colombe pasquali a seconda del periodo in cui cade la raccolta, oggetti prodotti dai propri aderenti o ricevuti in dono da benefattori, agrumi...e quanto altro la fantasia e le concrete circostanze rendono possibile.

La norma esclude quindi la natura commerciale, in linea generale riscontrabile, nei rapporti di scambio che si realizzano in occasione delle campagne di finanziamento. Ciò in quanto viene riconosciuta la natura mista dello scambio; si tratta cioè, in parte di un atto a titolo oneroso, di tipo corrispettivo, ma in parte anche a titolo gratuito, fatto con l'intento prevalente di finanziare l'ente, piuttosto che ricevere un bene o un servizio. Inoltre risulta ovvio che queste attività si pongono al di fuori del mercato e non entrano in concorrenza con i normali canali di distribuzione.

Tre condizioni sono indispensabili per poter usufruire dei vantaggi fiscali:

- deve trattarsi di *“iniziative occasionali”*: ma come si valuta l'occasionalità? Concretamente, quante volte in un anno si potranno fare le raccolte pubbliche di fondi? Il decreto legislativo 460 che ha introdotto la norma rinvia ad un apposito decreto ministeriale che *“può”* essere emanato, ma che a tutt'oggi non esiste (cf art. 2, c. 3 del D.Lgs. 460/1997)⁶;
- la raccolta dei fondi deve avvenire *“in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*: si tratta quindi di proposte dirette al pubblico, che vengono svolte anche servendosi dei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali, manifesti, ecc) e in cui l'aspetto prevalente non è l'eventuale cessione dei beni o la prestazione del servizio, ma l'offerta fatta per spirito di liberalità;
- i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere *“di modico valore”*: anche in questo caso non ci sono norme che definiscono il modico valore e occorre fare appello alla prudenza nelle valutazioni.

La legge che ha introdotto questa agevolazione ha stabilito inoltre che tali iniziative sono *escluse dal campo di applicazione dell'IVA* (precisazione per sé superflua, dal momento che si tratta di iniziative occasionali e quindi per sé carenti del requisito dell'abitudine che potrebbe attrarle nell'ambito dell'imposta) e, disposizione decisamente più interessante, che *“sono esenti da ogni altro tributo”*⁷.

A fronte di queste agevolazioni, è prevista una rigorosa rendicontazione della raccolta dei fondi: *“indipendentemente dalla redazione*

⁶Come vedremo più avanti questo dubbio è stato sciolto limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione della L. 398/1991.

⁷Cf D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2.

del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione" (art. 20, c. 2 del D.P.R. 600/1973). Schematizzando perciò il rendiconto deve:

- essere specificamente riferito a ciascuna delle iniziative, quindi uno per ogni iniziativa;
- essere separato rispetto alle altre forme di rendiconto o bilancio adottate dall'ente, quindi si tratta di un obbligo specifico, diverso da quelli che gli enti possono avere sia ai fini civilistici, derivanti da leggi speciali o da previsioni statutarie, che ai fini fiscali ove gli obblighi contabili nascono nel momento in cui vi sia esercizio di attività commerciali;
- essere redatto entro termini precisi: quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- essere tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 600: redatto, su un registro numerato, secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine, senza abrasioni e cancellazioni e conservato fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dal Codice civile.

Infine, anche se la legge non lo richiede esplicitamente si ritiene che una lettura corretta della norma conduca alla conclusione che sia *necessario dimostrare come i fondi raccolti siano stati impiegati* e che sia opportuno realizzare un collegamento tra il rendiconto e la contabilità. La prima esigenza può trovare risposta nella relazione illustrativa, mentre a proposito del secondo aspetto evidenziato può essere utile aprire in contabilità appositi conti funzionanti come delle "unità economiche particolari" ove vengano evidenziate le entrate e le uscite relative alle raccolte di fondi.

➤ **I contributi pubblici**

Con l'altra ipotesi di agevolazione, quella prevista dalla lettera b) del terzo comma dell'articolo 143, viene superata, sempre ai fini IRES, la distinzione tra contributo a fondo perduto per l'esercizio di attività istituzionali (contributi generici) e contributi-corrispettivo (contributi specifici), erogati, cioè per lo svolgimento di specifiche attività commerciali: entrambi vengono sottratti alla tassazione. E' infatti stabilito che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali *"i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche [...] per*

lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”.

La prima condizione richiesta riguarda la provenienza dei fondi: deve trattarsi di contributi pubblici. Lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento – seconda condizione – serve a garantire che i finanziamenti vengano utilizzati per la realizzazione di attività socialmente rilevanti e che le modalità di gestione non siano lucrative; a tale proposito va tenuto presente che, generalmente, l'erogazione del finanziamento avviene sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (spesso vincolate per capitoli di spesa) in base a parametri prefissati: non dovrebbe pertanto essere possibile che si formino avanzi di gestione e, qualora si formassero, dovrebbero essere restituiti.

Infine – ulteriore condizione – le attività convenzionate devono essere “conformi” alle finalità istituzionali dell'ente, ovvero, ebbe modo di precisare il Ministero delle finanze nella Circolare 124/E del 1998, “*le finalità sociali devono ricomprendersi tra le finalità tipiche dell'ente*”. Deve quindi trattarsi di attività principale (non strumentale o accessoria), che costituisce la stessa ragione di essere dell'ente.

2.3 Le ulteriori agevolazioni fiscali per gli enti associativi

Tra gli enti non commerciali vi è una categoria di soggetti, le associazioni, alle quali sono riservate più rilevanti agevolazioni fiscali. Ne tratteremo distinguendo le norme che ne delineano la disciplina in quanto enti associativi sotto il profilo IRES e IVA da quelle che riguardano la possibilità di gestire le attività commerciali esercitate con un sistema forfetario.

a) Gli enti associativi: la disciplina IRES e IVA

Questa disciplina di maggior favore rispetto agli altri enti non commerciali è contenuta, per quel che riguarda le imposte sui redditi, nell'articolo 148 del TUIR e, per quanto concerne l'IVA, nell'articolo 4 del D.P.R. 633 del 1972⁵.

Il regime delle associazioni, delineato con una serie piuttosto macchinosa e contorta di presunzioni di commercialità e di non commercialità delle attività, fissa alcuni principi che cerchiamo di riepilogare di seguito desumendoli dall'articolo 148:

⁵Le due norme sono sostanzialmente uguali, salvo una differenza che riguarda l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (v. oltre).

- *non è commerciale* l'attività svolta nei confronti dei soci in conformità alle finalità istituzionali a fronte del versamento della quota associativa (comma 1);
- *tuttavia vengono considerate attività commerciali* i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali i soci hanno diritto; in pratica le quote differenziate hanno un contenuto commerciale perché vengono ritenute il corrispettivo di prestazioni specifiche (comma 2);
- *ma, derogando alla previsione appena vista, non vengono considerate attività commerciali* le prestazioni rese anche verso la corresponsione di uno specifico corrispettivo, da una vasta gamma di associazioni, ovvero: quelle politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e formazione extra scolastica della persona; l'agevolazione è subordinata a due condizioni: le attività devono essere svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; le prestazioni devono essere riservate ai soli soci; per la stessa tipologia di associazioni *non è considerata commerciale* neanche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni, purché siano cedute in prevalenza agli associati (comma 3);
- *vengono però identificate alcune attività che sono considerate commerciali* in ogni caso, anche nei confronti delle attività e delle associazioni del terzo comma; in alcuni casi si tratta di attività che esulano da quelle ordinariamente svolte dalle associazioni (come le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le attività di trasporto e di deposito, le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale e le prestazioni in ambito di telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari). Altre attività tra quelle considerate presuntivamente commerciali possono invece interessare le "normali" associazioni; vi rientrano infatti: le somministrazioni di pasti, le prestazioni alberghiere e di alloggio, le prestazioni effettuate nell'esercizio della gestione di spacci aziendali e di mense, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la pubblicità commerciale (comma 4);
- tra tutti gli enti associativi la norma individua le associazioni di promozione sociale⁶ per le quali *non sono considerate commerciali*, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici: la somministrazione di alimenti e bevande effettuate in bar ed esercizi similari presso la sede in cui l'ente svolge la propria attività istituzionale e l'organizzazione di

⁶La disposizione che ha introdotto questa agevolazione, l'art. 5 del D.Lgs. 460 del 1997, individuava queste associazioni come quelle "le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministro dell'interno"; successivamente, con la legge 7 dicembre 2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale sono state specificamente regolate. In questa sede ci limitiamo a ricordare che la L. 383 ha disposto l'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali, registri ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni fiscali.

- viaggi e soggiorni turistici⁷; l'agevolazione spetta a condizione che le attività siano riservate ai soli soci e che siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (comma 5);
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici⁸, sempre rivolta ai soli soci e complementare alle finalità istituzionali *non è considerata commerciale* neanche se svolta da associazioni politiche, sindacali e di categoria ovvero da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese⁹ (comma 6);
 - infine, per le organizzazioni sindacali e di categoria *non si considerano attività commerciali* le cessioni di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dalla prevalenza della cessione agli associati, né l'assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti e di legislazione sul lavoro, sempreché i corrispettivi richiesti non eccedano i costi di diretta imputazione (comma 7).

L'articolo 148, al comma 8, detta poi una serie di clausole che le associazioni devono inserire nei propri statuti (da redigere nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata oppure registrata) come condizione, che si aggiunge a quelle di volta in volta indicate, per poter usufruire per le agevolazioni indicate nei commi dal 3 in avanti. In sintesi si tratta di norme che stabiliscono il divieto di distribuzione degli utili, che regolano la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, che adottano una struttura interna caratterizzata dalla democraticità, che obbligano alla redazione di un rendiconto, che garantiscono l'eleggibilità libera degli organismi direttivi, che stabiliscono l'intrasmissibilità della quota associativa.

b) Il regime forfetario per le attività commerciali

Introdotta nel 1991 con la legge n. 398, il *regime forfetario per la gestione delle attività commerciali* era stato inizialmente previsto per le sole associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva. Il sistema, del tutto opzionale e pertanto assolutamente volontario, oltre a suscitare ampio consenso tra le associazioni sportive a cui era destinato, è stato "rivendicato" dal restante mondo associativo. Infatti, con l'introduzione dell'articolo 9-bis, operato dalla legge 66 del 1992 in sede di conversione in legge del decreto legge 417 del 1991, il meccanismo è

⁷Nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, la previsione relativa ai viaggi e soggiorni turistici ci manca.

⁸V. nota 7.

⁹Si tratta di associazioni la cui qualifica religiosa non è "autocertificata", ma garantita da un "riconoscimento" della confessione religiosa alla quale appartengono. Nel caso della Chiesa cattolica il codice di diritto canonico prevede tre diverse forme di "riconoscimento", riservate all'autorità ecclesiastica competente: due riferite alle associazioni private di fedeli, l'*agnitio* (ovvero la presa d'atto dopo l'esame degli statuti) e il conferimento della personalità giuridica; la terza, riguardante le associazioni pubbliche di fedeli, che è l'erezione con il conferimento *ipso iure* della personalità giuridica.

stato esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro (e alle pro-loco). Inoltre tra i soggetti che possono optare per il regime forfetario sono state esplicitamente incluse a far data dal 2004 le “associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare” (cf art. 2, c. 31, L. 350/2003). La norma, per sé del tutto superflua per quelli tra gli enti citati che hanno forma associativa, potrebbe invece avere un contenuto innovativo in riferimento a quelli che non fossero costituiti in associazioni.

Il sistema, che prevede una *metodologia di tipo forfetario* che unisce una certa convenienza economica ad una *forte semplificazione amministrativa*, nel quadro di *maggiore certezza di rapporti tra enti associativi e Amministrazione finanziaria*, ha avuto una grande diffusione nei quasi 15 anni di esistenza (longevità che in un sistema tributario come il nostro rappresenta un indice di affidabilità e di efficienza senz'altro degno di nota). Vediamo sinteticamente di cosa si tratta.

> **Chi può utilizzare il sistema forfetario**

Abbiamo già visto che dal punto di vista *soggettivo* l'opzione è possibile a tutti gli enti associativi senza scopo di lucro, alle pro-loco e ai soggetti individuati dalla legge 350 del 2003.

Per quanto concerne il requisito *oggettivo*, la legge indica un parametro di carattere quantitativo: tra i soggetti ammessi possono esercitare l'opzione quelli che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, nell'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro¹⁰.

Ai fini del calcolo del raggiungimento del tetto dei 250.000 euro occorre considerare solo le entrate derivanti da attività commerciali, considerate *ricavi* e quelle costituenti *sopravvenienze attive* (cf rispettivamente art. 85 e art. 88 del TUIR).

Al contrario non devono essere incluse nel calcolo del *plafond*:

- le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del TUIR (che sono tassate per intero);
- il premio di addestramento e formazione tecnica (che non concorre neanche alla formazione del reddito).

Naturalmente non concorrono alla formazione del *plafond*, né entrano in alcun modo nel calcolo dell'imponibile forfetariamente quantificato:

- tutte quelle voci estranee al reddito d'impresa, come, ad esempio gli eventuali redditi fondiari, di capitale o diversi;
- tutti gli importi esclusi dalla tassazione, come, ad esempio, le quote associative, i proventi derivanti da attività decommercializzate, quelli derivanti da raccolte occasionali di fondi, i contributi pubblici non imponibili, le liberalità, gli interessi bancari e postali.

¹⁰Inizialmente il limite era stato fissato a 100 milioni di lire annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT fino al 1998. Con l'art. 25, c. 3 della L. 133/1999 il tetto è stato innalzato a 360 milioni di lire. Il limite attualmente in vigore, pari a 250.000 euro è stato introdotto dall'art. 90 della L. 298/2002 con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

Qualora nel corso dell'anno il tetto previsto per l'ammissione al regime forfetario fosse superato, l'ente dovrà provvedere, a partire dal mese successivo all'applicazione dei tributi con il regime ordinario. Contestualmente cessano anche le agevolazioni contabili e le semplificazioni previste, con obbligo delle scritture contabili prescritte per i regimi normali.

➤ **Come si esercita l'opzione**

Come precisato dall'articolo 9 del D.P.R. n. 544 del 30 dicembre 1999, l'associazione che intende avvalersi del regime opzionale della legge 398 del 1991 deve comunicare tale intenzione all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione, indipendentemente dalla cadenza dell'esercizio (il termine, quindi, vale anche per gli enti che non hanno un esercizio sociale coincidente con l'anno solare)¹¹.

L'opzione deve essere comunicata anche all'Agenzia delle Entrate entro il termine della prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata.

La scelta è vincolante fino alla sua revoca che non può però essere effettuata prima di cinque anni.

➤ **Determinazione della base imponibile IVA**

L'articolo 2, terzo comma della legge 398 stabilisce che il debito IVA per i soggetti che si avvalgono del sistema forfetario, si calcola con le modalità previste dall'articolo 74, sesto comma relativo alle attività di intrattenimento. Ciò significa che in alternativa al sistema ordinario, che quantifica l'imposta da versare all'erario sottraendo dall'IVA incassata sulle operazioni attive, quella pagata sugli acquisti di beni e servizi, le associazioni che optano per il sistema forfetario determinano l'IVA da versare facendo riferimento esclusivamente all'imposta incassata e applicando i seguenti abbattimenti:

- un decimo per le prestazioni di sponsorizzazione;
- un terzo per la cessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica;
- un mezzo per tutte le altre operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie, come esplicitamente confermato dalla C.M. 7 settembre 2000, n. 165.¹²

Il versamento dell'IVA dovuta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con cadenza trimestrale (entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), ma l'importo dovuto non

¹¹In tal senso si è espressa l'Amministrazione finanziaria: si vedano la C.M. n. 247 del 29 dicembre 1999 e la C.M. n. 43 dell'8 marzo 2000.

¹²I diversi ambiti di applicazione dei due sistemi forfetari, quello relativo alle attività di intrattenimento e quello introdotto dalla legge 398/1991 entrambi disciplinati dall'articolo 74, comma 6, sono chiariti dalla C.M. 165/2000 al punto 3.1 e 3.4.

deve essere aumentato dell'interesse dell'1% normalmente dovuto quando il versamento non è mensile. I codici tributo da utilizzare sono quelli ordinariamente previsti per i versamenti trimestrali IVA.

➤ **Determinazione della base imponibile IRES**

Ai fini delle imposte dirette il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi di tipo commerciale un coefficiente di redditività pari al 3%, importo al quale devono essere sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali (cf art. 2, c. 5, L. 398/91). A tale importo deve essere applicata l'aliquota IRES nella misura ordinaria, pari al 33%.

➤ **Determinazione della base imponibile IRAP**

Anche l'imponibile IRAP relativo alle attività commerciali esercitate¹³ viene calcolato, almeno in parte, con modalità forfetarie: partendo dall'ammontare del reddito imponibile forfetariamente calcolato ai fini IRES dovranno essere aggiunte: le retribuzioni sostenute per il personale dipendente; i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e agli altri lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti; i compensi spettanti ai lavoratori autonomi occasionali; gli interessi passivi (cf art. 17, c. 2, D.Lgs. 446/1997).

➤ **Semplificazioni contabili e dichiarative**

Come anticipavamo nell'enumerare i vantaggi del regime forfetario, le associazioni che lo adottano sono sollevate da molti degli adempimenti contabili e godono di una serie di semplificazioni. Si possono sinteticamente riassumere come segue:

- esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale; resta invece l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni di sponsorizzazione, per le prestazioni pubblicitarie e per la cessione di diritti televisivi e radiofonici;
- le fatture di acquisto devono solo essere conservate, numerandole progressivamente;
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili; è sufficiente annotare i proventi commerciali nel prospetto riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti supersemplificati approvato con D.M. 11 febbraio 1997; i proventi possono essere annotati con una scrittura cumulativa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale che periodica;

¹³Le associazioni sportive, come gli altri enti non commerciali possono trovarsi nella condizione di dover calcolare due diverse basi imponibili ai fini IRAP: una relativa alle attività commerciali e un'altra, relativa alle attività istituzionali, qualora in tale ambito si avvalgano di dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi occasionali.

- esonero dall'obbligo di utilizzo del misuratore fiscale in relazione alle attività di intrattenimento a favore dei soci (cf art. 33, c. 13, L. 388/2000).

2.4 La specificità delle associazioni sportive dilettantistiche

Tra le motivazioni – sia pure non determinanti, ma certo da tenere in debito conto – che enumeravamo sopra a proposito dell'opportunità di dare corretta configurazione di associazione sportiva dilettantistica ai gruppi sportivi ormai divenuti “adulti” e “autonomi”, citavamo anche il favorevole trattamento fiscale. Fino ad ora abbiamo evidenziato come le associazioni, nell'ambito degli enti non commerciali, siano destinatarie di un trattamento maggiormente agevolato. Di seguito ricorderemo le ulteriori agevolazioni di cui gode questa speciale categoria di associazioni, costituita dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Si può o meno essere d'accordo sul particolare favore che il fisco accorda al settore dello sport dilettantistico, ma che il regime fiscale sia assai differenziato ed agevolato rispetto alle altre specificità del cosiddetto *terzo settore* è un dato di fatto che può in parte essere spiegato con la rilevanza sociale, l'impatto sull'opinione pubblica, gli effetti socialmente utili che allo sport vengono riconosciuti.

Certo, si potrebbe chiedere al legislatore fiscale di fare in modo che sgravi, agevolazioni, incentivi, fossero un po' più chiaramente disciplinati e meno “dispersi” tra le tante finanziarie, norme *ad hoc*, estemporanee leggi di conversione e così via. L'invito (che non ci aspettiamo venga raccolto...) serve per avvertire il lettore che gli sarà necessario un supplemento di pazienza per seguire quest'ultima parte destinata ad illustrare le norme agevolative esplicitamente destinate alle associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, dopo un periodo di relativa calma seguito alla legge 398 del 1991, a partire dal 1999 gli interventi riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche oltre a succedersi con un ritmo singolarmente sostenuto, sono stati caratterizzati soprattutto da due elementi: per un verso dalla mancanza di organicità e per altro verso dall'alto “tasso di ripensamento” dal momento che molte delle norme introdotte con una legge sono state cambiate con quella successiva. Di seguito terremo soprattutto conto dei seguenti provvedimenti: articolo 25 della legge 133 del 1999, articolo 37 della legge 342 del 2000, articolo 90 della legge 289 del 2002, articolo 4 del decreto legge n. 72 del 2004, convertito nella legge 128 del 2004, articolo 7 del decreto legge 136 del 2004, convertito nella legge 186 del 2004, articolo 61 della legge 276 del 2004.

¹⁴La previsione, che riguarda le raccolte di fondi e le attività commerciali occasionali, è stata introdotta dall'art. 25 della L. 133/1999 ed è stata modificata prima dall'art. 37 della L. 342/2000 e poi dall'art. 90 della L. 289/2002.

➤ **Raccolte di fondi e attività commerciali occasionali**

Cominciamo con una norma¹⁴ che, a differenza di tutte quelle che seguiranno, non si aggiunge semplicemente a quelle previste per gli enti non commerciali in genere e per quelli associativi in particolare, ma deve essere coordinata con quella “generica” corrispondente, ovvero con quella prevista dall’articolo 143, comma 3, lettera a). Vediamo di cosa si tratta.

Va innanzitutto precisato che la disposizione non riguarda tutte le associazioni sportive dilettantistiche, ma solo quelle che hanno esercitato l’opzione della legge 398 del 1991. L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito imponibile dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e di quelli realizzati a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate in conformità con quanto previsto dall’articolo 143 TUIR, purché sussistano le seguenti condizioni:

- i proventi siano conseguiti nell’ambito di non più di due manifestazioni per periodo d’imposta;
- i proventi rientrino nel limite complessivo di 51.645, 69 euro per periodo di imposta.

➤ **Le liberalità deducibili**

Un sistema classico di agevolazione tributaria è sempre consistito nella rilevanza fiscale riconosciuta alle somme erogate a titolo di liberalità e donazione ai soggetti che lo Stato intende favorire fiscalmente. Questo strumento è stato previsto anche per le associazioni sportive dilettantistiche¹⁵.

Tralasciando le versioni precedenti oggi non più operative, ci limitiamo a segnalare che, a decorrere dal 1° gennaio 2003 le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche costituiscono per il donatore una detrazione d’imposta pari al 19% dell’offerta, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Non va dimenticata la specifica condizione necessaria per il riconoscimento del diritto alla detrazione; è richiesto che i versamenti siano eseguiti tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In pratica le offerte possono essere effettuate:

- per mezzo di conti correnti bancari o postali intestati all’associazione;
- attraverso di bonifico bancario;
- con assegno non trasferibile intestato all’associazione;
- utilizzando bancomat o carte di credito.

➤ **Le “sponsorizzazioni”**

Una tra le principali fonti di finanziamento delle associazioni sportive

¹⁵Anche in questo caso la fattispecie è stata introdotta dall’art. 25 della L. 133/1999 e successivamente modificata prima dall’art. 37 della L. 342/2000 e poi dall’art. 90 della L. 289/2002.

dilettantistiche è stata da sempre costituita dal sostegno economico offerto dagli imprenditori locali che ottenevano in cambio dei loro contributi un certo ritorno d'immagine in varie forme: lo striscione esposto negli impianti sportivi, il "nome" su borsoni e abbigliamento sportivo, il logo nei manifesti che illustrano il torneo, il ringraziamento nei bollettini, eccetera.

In passato il regime di questa tipologia di proventi era sempre incerto, sia per le associazioni beneficiarie, sia per le società eroganti. Per le associazioni il dubbio da sciogliere riguardava la loro classificazione: erano da considerare liberalità oppure corrispettivi? Infatti non era sempre agevole distinguere i casi in cui era possibile considerare offerte gli importi incassati, dalle situazioni nelle quali invece si potevano riscontrare i caratteri tipici dei rapporti a prestazioni corrispettive, dovendosi pertanto trattare la fattispecie come vere e proprie prestazioni di servizi, con il conseguente obbligo di fatturazione da parte dell'associazione.

Ma le incertezze non riguardavano soltanto le associazioni; anche per le società eroganti la qualificazione fiscale era difficile da attribuire con certezza e, soprattutto, era difficile metterla al riparo da contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ha costituito infatti per molti anni occasione di contenzioso non solo l'inerenza della spesa rispetto alla produzione del reddito, ma anche, nel caso di ammissione dell'esborso tra i costi deducibili, la misura della deducibilità ammessa dal momento che il fisco qualificava "sponsorizzazioni" quelle che le società indicavano come "spese pubblicitarie"¹⁶. Dopo l'articolo 90 della legge 289 del 2002 questa problematica è superata: è ormai stabilito che i corrispettivi in denaro entro il limite di 200.000 euro annui a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per il soggetto erogante, spese pubblicitarie fiscalmente deducibili dal reddito d'impresa.

➤ **I compensi per l'attività sportiva**

Tra le agevolazioni riservate alle sole associazioni sportive dilettantistiche una, in particolare, è particolarmente "invidiata" da tutto il resto del mondo *non profit*: quella che agevola la tassazione dei compensi erogati ai soggetti che operano nell'ente.

La disposizione, che è stata introdotta nel 1999 dalla legge 133, è stata nel tempo modificata e ampliata¹⁷ fino a raggiungere una configurazione di notevole interesse.

Oggetto dell'agevolazione sono le somme indicate nell'articolo 67, c. 1, lett. m) del TUIR, qualificate come redditi diversi, ovvero: "*le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ero-*

¹⁶Le contestazioni originavano dal meno favorevole trattamento fiscale, per il soggetto imprenditore, delle sponsorizzazioni rispetto alle spese pubblicitarie

¹⁷Le modifiche sono state apportate dall'art. 37 della L. 342/2000 e dall'art. 90 della L. 289/2002.

gati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", oltre ai compensi relativi a "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale", in riferimento ai quali è previsto che:

- non concorrono a formare il reddito imponibile dei percettori, per un importo complessivamente non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 7.500 euro¹⁸;
- non concorrono altresì a formare il reddito imponibile, indipendentemente dal loro ammontare, "i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale" di residenza dello sportivo¹⁹;
- la parte che supera i 7.500 euro fino a raggiungere 20.658,28 euro per periodo d'imposta è tassata a titolo definitivo con una ritenuta pari a quella prevista per il primo scaglione IRPEF (23%), oltre alle eventuali addizionali (regionali, provinciali e comunali); tuttavia, tale importo, al solo fine di determinare l'aliquota applicabile al percipiente in sede di dichiarazione dei redditi, deve essere computato nella base imponibile;
- la parte eccedente i 20.658,28 euro è tassata ordinariamente e la ritenuta che l'associazione è tenuta ad effettuare ha natura di ritenuta di acconto.

Vale la pena di ricordare che la collocazione di tali compensi tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR, li qualifica tra le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA e li rende *non soggetti ai contributi INPS e INAIL*. Quanto all'IRAP, le somme in argomento, che già non costituivano base imponibile quando corrisposte nell'ambito dell'attività non commerciale dell'ente, ora non sono assoggettate a tassazione neanche se vengono erogate in connessione alle attività commerciali esercitate²⁰.

> **Obblighi amministrativi e contabili**

A fronte delle molte agevolazioni concesse agli enti *non profit* in generale alle associazioni in particolare, il legislatore ha contestualmente introdotto anche norme maggiormente rigorose sotto il profilo della trasparenza contabile e dei controlli amministrativi.

Circa gli obblighi contabili va ricordato che nel prospetto riepilogativo delle annotazioni di cui al D.M. 11 febbraio 1997 devono essere

¹⁸Cf art. 69, c. 2, TUIR.

¹⁹Vedi nota 18.

²⁰Utilizzando una tecnica legislativa non particolarmente brillante, la L. 289/2002 dispone la deducibilità di tali compensi dalla base imponibile in due diversi contesti: con il c. 2 dell'art. 5 (che si occupa di IRAP) limitatamente ai soggetti che adottano la contabilità semplificata o ordinaria; con il c. 10 dell'art. 90 (dedicato allo sport dilettantistico) in relazione ai soggetti che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito ai fini IRPEF (ora IRES).

riportati distintamente: i proventi delle raccolte occasionali di fondi, quelli delle attività commerciali occasionali non imponibili e le plusvalenze patrimoniali. Inoltre, le associazioni hanno l'obbligo statutariamente previsto di predisporre annualmente un rendiconto economico-finanziario in relazione a tutte le attività dell'ente, indipendentemente dalla loro classificazione fiscale.

Quanto agli obblighi di tipo amministrativo di particolare rilievo sono quelli introdotti dall'articolo 25 della legge 133 del 1999 (e poi modificate dall'articolo 37 della legge 342 del 2000) che impongono che tutti i pagamenti a favore degli enti, se di importo superiore a 516,46 euro devono essere effettuati tramite conti correnti postali o bancari a loro intestati o con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

➤ **Titoli d'ingresso per spettacoli sportivi**

Una particolarità che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno esercitato opzione per il sistema forfetario previsto dalla legge 398 del 1991, concerne le modalità di certificazione dei corrispettivi ricevuti dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

Ordinariamente, dal momento che gli spettacoli sportivi con ingressi a pagamento rientrano tra le attività elencate dalla *Tabella C* allegata al D.P.R. 633 del 1972 i corrispettivi ad essi riferiti devono essere certificati attraverso l'emissione di titoli di accesso emessi da speciali misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Con una modifica al decreto legislativo n. 60 del 1999 che ha profondamente variato il trattamento fiscale delle attività di spettacolo e di intrattenimento,²¹ è stato però previsto che un apposito regolamento avrebbe dovuto dettare *“modalità semplificate per la certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche”*. Il regolamento, seppure con quasi un anno di ritardo rispetto alla scadenza assegnata, è stato infine emanato; si tratta del D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69 che ha individuato i documenti di certificazione alternativi: *titoli di ingresso e abbonamenti*. A questo punto, però, è stato necessario attendere, perché divenisse operativo il nuovo sistema, un ulteriore provvedimento ovvero la predisposizione di appositi prospetti per la registrazione dei documenti in questione. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 20 novembre 2002 tali prospetti sono stati predisposti e dal 29 gennaio 2003 le associazioni sportive hanno potuto utilizzare la nuova tipologia di certificazioni.

Premesso che questo sistema di certificazione dei corrispettivi può

²¹Si tratta dell'art. 32 della L. 388/2000 che ha modificato l'art. 18 del D.Lgs. 60/1999 il quale, a sua volta modificava l'art. 74-ter del D.P.R. 633/72.

essere utilizzato esclusivamente in riferimento a manifestazioni sportive dilettantistiche e non anche per altre tipologie di spettacoli che gli stessi enti possono organizzare, vediamo in cosa consistono le semplificazioni.

Al momento del pagamento del corrispettivo (o prima dell'ingresso se la cessione è gratuita) gli enti devono rilasciare i *titoli d'ingresso* (in pratica biglietti) che devono essere contrassegnati dalla SIAE, essere costituiti da almeno due sezioni e riportare: numero di serie, categoria di posto, ammontare del corrispettivo, corrispettivo per l'eventuale prevendita e tipologia (intero, ridotto o gratuito). Gli *abbonamenti*, sempre contrassegnati dalla SIAE, devono invece riportare: i dati dell'ente, la validità temporale, il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, il corrispettivo, la categoria di posto, la data di rilascio e la tipologia.

Prima dell'inizio di ogni manifestazione gli enti devono annotare nell'apposito prospetto (modello SD/1) da compilare in duplice copia, i propri dati, quelli dell'impianto, il tipo di evento sportivo e i dati dei titoli d'ingresso utilizzati. Nel modello SD/2, da redigere sempre in copia, devono invece essere annotati gli abbonamenti rilasciati nel corso di uno stesso mese. L'ultimo prospetto (modello SD/3) deve essere utilizzato al termine di ogni esercizio sociale per annotare riassuntivamente i titoli di accesso e gli abbonamenti che, visti dalla SIAE, non sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio. Una copia di ciascun prospetto deve essere consegnata alla SIAE.

Dal momento che la tenuta di questi prospetti non sostituisce l'obbligo di annotare i corrispettivi derivanti dalle manifestazioni sportive sui registri previsti ai fini IVA dovrà essere regolarmente tenuto il registro dei corrispettivi. Gli enti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991, utilizzeranno invece il prospetto conforme a quello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 (cosiddetto registro IVA minori).

➤ **Altre agevolazioni fiscali**

L'articolo 90 della legge 289 del 2002²² prevede poi altre agevolazioni riguardanti i tributi minori:

- a) i contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non devono essere assoggettati alla *ritenuta d'acconto del 4%* prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 600/1972²³;

²² Cf i cc. 4-7.

²³ Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto IRES che deve essere operata dagli enti pubblici e privati sui contributi corrisposti in relazione ad attività commerciali svolte da enti non commerciali, con l'esclusione dei sussidi corrisposti per l'acquisto di beni strumentali. Sono invece ordinariamente esclusi dall'obbligo di ritenuta i contributi da chiunque erogati nell'ambito delle attività istituzionali che non si qualificano fiscalmente come attività commerciali.

- b) gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'*imposta di registro in misura fissa* pari a euro 168,00²⁴; dal momento che in base alla normativa preesistente la registrazione degli atti costitutivi, dei conferimenti in denaro e degli atti di trasformazione per questi enti era già soggetta all'imposta nella misura fissa, se ne deduce che l'agevolazione introdotta "*assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione avvenga con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale*"²⁵
- c) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie (anche se dichiarate conformi), gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono *esenti dall'imposta di bollo* (si noti che questa esenzione non riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche);
- d) gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono *esenti dalle tasse sulle concessioni governative*.

➤ **Pubblicità all'interno degli impianti sportivi**

La legge finanziaria per il 2005²⁶, ha introdotto una nuova previsione agevolativa nell'articolo 90 della legge 289 del 2002, il cui contenuto è piuttosto incerto e in riferimento alla quale è auspicabile, se non necessario, un nuovo intervento del legislatore.

La norma prevede che per le associazioni sportive dilettantistiche la pubblicità, in qualsiasi modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3000 posti, sia da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 640 del 1972, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. E' presumibile che l'intento della disposizione sia quello di eliminare l'imposta sulla pubblicità collegata agli spettacoli sportivi organizzati negli impianti sportivi di modeste dimensioni, ma il riferimento al D.P.R. 640 non appare corretto, dal momento che l'imposta sugli spettacoli (disciplinata da quel provvedimento fino al 1999) è stata abolita dal decreto legislativo n. 60 del 1999 che ha istituito l'imposta sugli intrattenimenti.

²⁴La misura della tassa fissa, pari a euro 129,11, è stata elevata, con decorrenza dal 1° febbraio 2005, per effetto del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, la cui legge di conversione, approvata in via definitiva il 23 marzo 2005, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

²⁵Circolare 22.4.2003, n. 21 punto 9.2.

²⁶Cf, art. 1, c. 470, L. 30.12.2004, n. 311

➤ **Dipendenti pubblici: deroga all'incompatibilità**

In deroga alle norme che disciplinano le ipotesi di incompatibilità delle prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici è loro consentito²⁷ di prestare la propria attività, nell'ambito di associazioni sportive dilettantistiche, *“fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza”*. È però concesso che a tali soggetti siano corrisposti i rimborsi e le indennità di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

➤ **Assicurazione degli sportivi contro gli infortuni**

La finanziaria per il 2003, la legge 289/2002, aveva previsto, all'articolo 51, l'obbligo di stipulare, entro il 1° luglio 2003, un'assicurazione contro gli infortuni a favore degli sportivi dilettanti (atleti, dirigenti e tecnici) tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva. La copertura avrebbe dovuto ricomprendere i casi di infortunio, avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportive, dai quali derivava la morte o una invalidità permanente. La norma però non è stata applicata anche perché non identificava i soggetti obbligati alla sottoscrizione delle polizze assicurative, non dava indicazioni relativamente ai massimali che la copertura dovrà assicurare, non stabiliva sanzioni in caso di inottemperanza. Con l'articolo 4, comma 205 della legge 350 del 2003 il tema è stato ripreso: è stato previsto infatti che un apposito decreto interministeriale, che doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2004²⁸, avrebbe dovuto stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

➤ **Il fondo di garanzia e l'utilizzo di impianti sportivi pubblici**

Viene istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, un fondo di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, ma solo se dotate di personalità giuridica. Lo scopo del fondo è quello di facilitare il reperimento delle garanzie richieste dall'Istituto a fronte dell'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato.

Vengono inoltre previste una serie di misure che riguardano l'impiantistica sportiva pubblica, compresa quella scolastica, con l'obiettivo di facilitarne l'utilizzo da parte di associazioni e società sportive dilet-

²⁷Cf art. 90, L. 289/2002.

²⁸Alla data in cui scriviamo il decreto risulta all'esame della Corte dei Conti.

tantistiche. In generale è disposto che l'uso degli impianti sportivi pubblici in esercizio deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. A proposito delle palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici è stabilito che, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, siano posti a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Infine, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le modalità di affidamento dovranno essere disciplinate dalle singole regioni con proprie normative.

3. DEFINITE DALLA LEGGE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Finanche più intricata del groviglio di norme che disciplinano le agevolazioni fiscali è la vicenda che regola la tipologia soggettiva destinataria delle varie norme tributarie di favore. Per il passato il legislatore ha fatto di volta in volta riferimento: alle associazioni sportive, a quelle sportive dilettantistiche, alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali oppure alle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva.

Con l'articolo 90 della legge 289 del 2002 il legislatore fiscale è intervenuto in modo più ampio e, sconfinando dall'ambito di propria competenza, ha dettato disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica che, oltre il profilo fiscale, hanno coinvolto anche l'ambito civilistico. Come ha affermato l'Agenzia delle entrate che nella Circolare 22 aprile 2003, n. 21 ha commentato sistematicamente le disposizioni introdotte dall'articolo 90, queste *"assumono particolare rilievo poiché individuano le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico"*²⁹. In tale quadro le associazioni sportive dilettantistiche sono state *"disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione*

²⁹Ricordiamo che con questo provvedimento è stata introdotta nell'ordinamento una nuova tipologia di società di capitali (soggetto di cui non ci occupiamo in questa sede), avente ad oggetto lo sport dilettantistico e caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro con ciò riconoscendo come pienamente legittima la possibilità per una società di capitali – fino ad allora riconosciuta solo dalla prassi – di escludere dalle proprie finalità lo scopo di lucro. Segnaliamo inoltre che l'art. 4 del D.L. 72/2004, conv. L. 128/2004 ha incluso anche le società cooperative tra quelle destinatarie delle disposizioni per lo sport dilettantistico.

associativa tipica". Ne consegue che le nuove tipologie di soggetti operanti nello sport dilettantistico individuate dal legislatore sono quelle alle quali "si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stesso articolo 90".

3.1 Le modifiche statutarie e i registri del CONI nella prima versione

Coerentemente con tale impostazione il legislatore fiscale non si è limitato a dettare la specifica disciplina fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche, ma ne ha subordinato l'accesso ad una serie di condizioni che esulano dall'ambito tributario. In pratica veniva richiesto agli enti di mettere mano al proprio statuto per renderlo conforme alle prescrizioni contenute nella legge attraverso l'introduzione di numerose clausole; inoltre veniva prevista la nascita di un ennesimo registro, che doveva essere istituito presso il CONI.

La legge, però, rinviava a successivi decreti la concreta formulazione delle condizioni richieste limitandosi a precisare che esse avrebbero dovuto riguardare:

- l'assenza di fini di lucro;
- il rispetto del principio di democrazia interna;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- la disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- la gratuità degli incarichi degli amministratori;
- la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento degli enti;
- l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

I provvedimenti attuativi avrebbero dovuto inoltre stabilire:

- le modalità di approvazione dello statuto di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle Discipline sportive associate o a uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

3.2 Le modifiche statutarie e i registri del CONI nella forma definitiva

Dopo oltre un anno dalla loro previsione, però, i regolamenti non erano stati emanati e le disposizioni agevolative restavano per molti versi inapplicabili.

La situazione di stallo, dovuta per un verso alla mancanza dei previ-

sti decreti necessari all'adozione dei nuovi statuti e per altro verso alla mancata istituzione dei registri presso il CONI, è stata superata con due diversi e quasi contestuali provvedimenti, in un rincorrersi di norme che dispongono, sopprimono, reintroducono e modificano adempimenti in modo spesso confuso e contraddittorio, comunque difficile da seguire da parte di coloro che dovrebbero esserne i destinatari. Cerchiamo di capire cosa è successo facendo un passo per volta.

a) Statuti e registri secondo le nuove previsioni normative

Il 21 maggio dello scorso anno è stata promulgata la legge 218 che ha disposto la conversione in legge del decreto legge n. 72 del 2004; tale legge, modificando l'articolo 4 del decreto, ha riformulato l'articolo 90 della legge 289/2002 introducendo due importanti novità: ha eliminato la precedente previsione che subordinava le modifiche statutarie all'emanazione di uno o più regolamenti; ha abrogato i commi che prevedono l'istituzione presso il CONI di un registro al quale le associazioni sportive dilettantistiche avrebbero dovuto iscriversi per accedere ai contributi pubblici.

Le agevolazioni diventavano quindi immediatamente operative a condizione che gli enti recepissero nei loro statuti i nuovi contenuti previsti nei commi 18 e 18-bis del rinnovato articolo 90. Nella nuova versione, infatti, la legge stabiliva l'obbligo di redazione degli statuti per atto scritto e indicava direttamente i contenuti vincolanti per le associazioni. L'articolo 90, al comma 18, stabilisce infatti che: *"le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto³⁰, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale"*. Quanto ai contenuti dello statuto, la legge richiede che in esso siano espressamente previsti:

- "a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle associazioni"*.

³⁰E' bene, anche in considerazione del necessario coordinamento con le previsioni dell'articolo 148, c. 8 che disciplina gli enti associativi, che l'atto di costituzione e/o quello di modifica dello statuto siano anche registrati.

La legge ha inoltre eliminato l'obbligo di stabilire per statuto la gratuità degli incarichi agli amministratori, mentre resta il divieto per gli stessi *“di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”* (c. 18-bis).

La seconda questione riguarda i registri del CONI che, previsti nella prima versione dell'articolo 90, sono stati invece soppressi della sua riformulazione ad opera del decreto legge 72.

b) Statuti e registro secondo le disposizioni del CONI

Inoltre come è possibile notare confrontando le clausole statutarie che la legge richiedeva prima della modifica dell'articolo 90 con quelle richieste successivamente all'intervento del decreto legge 72/2004, non figura più, tra quelli pretesi dal legislatore, il requisito *“dell'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi”* (originaria versione dell'articolo 90, comma 18)³¹.

L'eliminazione di questo obbligo è stata prontamente criticata dal CONI che ha precisato³² come *“tale requisito è essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI”*; ragion per cui, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligo non figurò più nella disposizione di legge, l'Ente sportivo ricorda che tutte le *“associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad inserirlo nei rispettivi statuti”*. Di conseguenza il Consiglio nazionale, con deliberazione n. 1273 del 15 luglio 2004 ha formalmente stabilito che *“allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi”*. Nella nota citata sopra il Comitato fa anche notare che il

³¹Coerentemente con l'abrogazione dell'obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (o agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi) e alla soppressione del registro, nella riformulazione dell'articolo 90 operato dall'articolo 4 del decreto legge 72 del 2004 è stata eliminata anche la previsione che con specifici regolamenti il legislatore disciplinasse le modalità di approvazione dello statuto di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e stabilisse i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

³²Nota del 3 giugno 2004, prot. n. 00107/dlp.

riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI *“costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali”*.

Il CONI ha inoltre sottolineato come la soppressione del registro, unitamente alla eliminazione dell'obbligo di inserire negli statuti il riferimento alle modalità di riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche da parte del CONI e degli altri Enti di promozione sportiva avrebbe potuto incentivare una nuova realtà di associazioni sportive non controllabile, e non soggetta ad alcun principio o direttiva da parte delle autorità sportive. Per questo ha sollecitato il Governo a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina recata dall'articolo 90 della legge 289. Cosa che è avvenuta con l'emanazione di un ulteriore decreto legge³³ che, all'articolo 7, comma 1, stabilisce: *“in relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”*.

In pratica il CONI è stato confermato come l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 90 della legge 289/2002 si applicano agli enti che sono in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI nella sua qualità di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale. In mancanza di tale riconoscimento le associazioni non potranno essere qualificate come associazioni sportive dilettantistiche e non potranno pertanto usufruire dei benefici fiscali che il legislatore ha predisposto per questo specifico settore.

Lo stesso articolo 7, al secondo comma, prevede inoltre che il CONI debba trasmettere annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai fini della verifica della legittima fruizione dei benefici fiscali.

Preso atto delle nuove disposizioni normative, il Consiglio Nazionale del CONI con propria deliberazione dell'11 novembre 2004, n. 1288 ha formalizzato l'istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche al quale potranno essere iscritte le associazioni (e le società) sportive che svolgano attività sportiva dilettantistica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della legge 289/2002 e che inseriscono nei propri statuti l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva.

Il registro ha quindi visto la luce, anche se è diverso da quello ipotiz-

³³Si tratta del D.L. n. 136 del 28 maggio 2004, conv. L. n. 186 del 27 luglio 2004.

zato inizialmente dall'articolo 90: non è più richiesto e regolato dalla legge e non ha natura pubblicistica, ma servirà, nel rispetto di quanto richiesto dall'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, per consentire agli iscritti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

3.3 Il Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Il Registro nella sua nuova configurazione non è però ancora operativo; per questo motivo nella delibera del Consiglio Nazionale 1288/2004 è stato previsto *che "alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche"*; gli stessi soggetti hanno l'obbligo di raccogliere, verificare e conservare la documentazione inerente (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica). Viene inoltre precisato che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle associazioni e società *"è collegato all'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche"*.

Nel frattempo il CONI sta provvedendo alla concreta "costruzione" del Registro, che dovrebbe essere pienamente operativo entro il 30 giugno, termine fissato dallo stesso CONI per la regolarizzazione e l'iscrizione.

Sulla base delle Norme per l'istituzione e il funzionamento del Registro, approvate con la deliberazione 1288 più volte citata, e facendo riferimento alle informazioni inserite dal CONI nel proprio sito internet, è possibile fare alcune precisazioni.

Il Registro sarà pubblicato sul sito del CONI e sarà distinto in tre sezioni:

- associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Sarà inoltre articolato in due parti; la prima di carattere generale e accessibile a qualunque utente internet che conterrà le informazioni di base di ciascun ente iscritto: numero di iscrizione, sezione di appartenenza, denominazione completa, sede, indicazione della Federazione, Disciplina o Ente al quale l'associazione o la società è affiliata. La seconda parte sarà invece analitica e conterrà informazioni più dettagliate (ad esempio, riferimenti circa la natura dell'atto costitutivo e dello statuto, estremi dell'eventuale iscrizione al registro delle persone giuridiche, codice fiscale, partita IVA, indirizzo e recapiti telefonici, eccetera); a queste informazioni potranno accedere solo utenti autorizzati.

La validità dell'iscrizione sarà annuale e coinciderà con quella dell'affiliazione.

L'iscrizione avverrà tramite Web, ma prevedrà anche la necessità di compilare e inviare al Comitato Provinciale CONI una autocertificazione nella quale il legale rappresentante attesti il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione.

Secondo la tempistica prevista entro il mese di aprile dovrebbe essere inserito nel sito del CONI il link alle pagine dedicate al Registro nelle quali saranno pubblicati i fac-simile dei formulari con le istruzioni necessari alle iscrizioni.

4. DOCUMENTAZIONE E FAC-SIMILI

Di seguito riportiamo il testo delle tre convenzioni stipulate tra la FOM e gli Enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana che sono state illustrate al punto 1.

Oltre al modello di atto costitutivo, necessario per le associazioni di nuova costituzione, pubblichiamo anche un fac-simile di statuto di associazione sportiva dilettantistica che deve essere adottato dagli enti che ancora non ne sono dotati e al quale devono conformarsi quelli già in uso. Il testo proposto è stato pensato per tutti quei gruppi sportivi parrocchiali, che, per le ragioni già viste, devono costituirsi in associazione, mantenendo tuttavia un collegamento con la parrocchia.

Infatti, l'associazione, anche se formalmente soggetto terzo e autonomo rispetto alla parrocchia, riconosce di essere una sua emanazione, e per tale ragione mantiene, anche statutariamente, un legame con essa. La proposta tiene conto di questa esigenza, coordinandola con il rapporto con le federazioni o gli enti di promozione sportiva e rendendola compatibile con i vincoli imposti dalla legislazione fiscale (specie la prescrizione della struttura democratica).

Lo statuto associativo proposto presenta i seguenti punti qualificanti:

- *per quanto riguarda l'impegno educativo e il rapporto con la parrocchia* (n.b.: gli articoli citati nelle parentesi sono quelli dello statuto):
 - riferimento esplicito all'ispirazione cristiana e alla realtà educativa della parrocchia, nell'ambito della quale si inserisce l'attività sportiva dell'associazione con la conseguente adesione della stessa al progetto pastorale, e in particolare a quello di pastorale giovanile, della parrocchia (art. 2)
 - impegno a coordinare il calendario delle attività sportive con le diverse iniziative pastorali (art. 18, lett. a);
 - previsione di momenti formativi specifici, in particolare per dirigenti e allenatori, e impegno a proporre ai propri iscritti la partecipazione a iniziative formative proposte dalle realtà ecclesiali parrocchiali, decanali e diocesane, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi (art. 4);
 - partecipazione del parroco o del vicario parrocchiale o della religiosa responsabile o del direttore dell'oratorio a ciò delegato al consiglio

- direttivo, con il solo voto consultivo, per contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali (art. 17);
- obbligo di presentazione del rendiconto alla parrocchia (art. 24).
- *per quanto riguarda il rapporto con gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali* (n.b.: gli articoli citati nelle parentesi sono quelli dello statuto):
- espressa previsione dell'adesione a un ente di promozione sportiva (l'opzione preferenziale è per gli enti di ispirazione cristiana) (art. 2);
 - obbligo del tesseramento per gli associati (al fine di beneficiare delle coperture assicurative): il mancato rinnovo può essere causa di perdita della qualità di socio (artt. 5 e 9);
 - obbligo di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente di promozione sportiva di affiliazione (art. 8);
 - possibilità per l'associazione di affidarsi a più enti e/o federazioni (art. 2).
- *per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla legislazione fiscale (cf. art. 148, c. 8 TUIR) e dalle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (art. 90 L. 287/2002):*
- a) denominazione e sede:*
- indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale "dilettantistica";
 - obbligo di indicare la sede legale;
- b) oggetto sociale:*
- esplicito riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) legale rappresentanza:*
- attribuzione della rappresentanza legale;
- d) non lucratività:*
- assenza del fine di lucro e divieto di distribuzione anche indiretta dei proventi tra i soci;
 - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- e) democraticità della struttura:*
- espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
 - previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - eleggibilità libera degli organi amministrativi e principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci; criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti;

f) obbligo del rendiconto:

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario e di stabilire le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;

g) modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio vincolata:

- previsione delle modalità di scioglimento;
- obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai fini sportivi.

➤ *per quanto riguarda il riconoscimento da parte del CONI (cf delibere CONI n. 1273 del 15 luglio 2004 e n. 1288 dell'11 novembre 2004):*

- obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e degli altri Organismi sportivi;
- obbligo di iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infine si riportano i fac-simili di contratti attraverso i quali la parrocchia può mettere a disposizione dell'associazione gli impianti sportivi.

CONVENZIONE

TRA LA FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI E L'UNIONE SPORTIVA ACLI - COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

TRA:

la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d'ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n. 343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e

l'UNIONE SPORTIVA ACLI (d'ora in poi USACLI), ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuto dal CONI ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 -COMITATO PROVINCIALE DI MILANO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Arch. Alessandro Galbusera

PREMESSO

che la FOM promuove l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l'azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;

che l'USACLI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) promuove l'esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come "la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l'oratorio promuove l'attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei

giovani, nell'ambito dell'attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport" (cost. 228 § 1);
che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: "per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana [...] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie".

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti all'USACLI [d'ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'USACLI si impegna a richiedere alle società sportive associate l'adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi all'USACLI a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, l'USACLI urgerà l'adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

L'USACLI si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:
centralità della funzione educativa e della natura ludica dell'attività sportiva;
adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell'oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e l'USACLI si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

L'USACLI e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell'attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e iniziative formative. A tal fine l'USACLI e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, l'USACLI e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti di USACLI e FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell'Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 3 settembre 2001

Letto confermato e sottoscritto

Per
la FOM
Mons. Franco Agnesi

Per
l'USACLI
Il Presidente del Comitato provinciale di Milano
Arch. Alessandro Galbusera

CONVENZIONE
TRA LA FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI
E
IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

TRA:

la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d'ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n. 343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e

il CENTRO SPORTIVO ITALIANO (d'ora in poi CSI), ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuto dal CONI ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 che in forza del vigente Statuto e Regolamento organico nel territorio della Provincia di Milano opera quale COMITATO PROVINCIALE DI MILANO, in persona del Presidente e legale rappresentante del Comitato stesso dr. Massimo Achini

PREMESSO

che la FOM promuove l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l'azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;

che il CSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Associazione ecclesiale riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana, promuove l'esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come "la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie

nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l'oratorio promuove l'attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, nell'ambito dell'attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport" (cost. 228 § 1);

che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: "per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana [...] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie".

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti al CSI [d'ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CSI si impegna a richiedere alle società sportive associate l'adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi al CSI a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, il CSI urgerà l'adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

Il CSI si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:

centralità della funzione educativa e della natura ludica dell'attività sportiva;
adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell'oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e il CSI si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

Il CSI e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell'attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e iniziative formative. A tal fine il CSI e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, il CSI e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti di CSI e FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell'Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 23 aprile 2001

Prot. n. 28/01/FA

Letto confermato e sottoscritto

Per
la FOM
Mons. Franco Agnesi

Per
il CSI
Il Presidente del Comitato provinciale di Milano
Dr. Massimo Achini

**CONVENZIONE
TRA LA FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (FOM)
E L'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA PGS**

TRA:

la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (d'ora in poi FOM), Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 9 marzo 1982 n.334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 in data 10 giugno 1982, iscritto nel RPG del Tribunale di Milano al n.343 in data 27 maggio 1987, in persona del suo Presidente e legale rappresentante mons. Franco Agnesi

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE (d'ora in poi PGS), riconosciuto ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA con delibera del CONI n.117 del 22 febbraio 1979, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974, nell'organo periferico del COMITATO REGIONALE LOMBARDO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Giovanni Caravello, debitamente autorizzato dalla giunta nazionale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto PGS

PREMESSO

che la FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI (FOM) promuove l'educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani tramite gli oratori costituiti nelle Parrocchie della Diocesi di Milano sostenendone l'azione educativa che si sviluppa pure mediante attività ricreative e sportive e che a tal fine la Fondazione opera, con i mezzi più opportuni (studi, sussidi, convegni e corsi), anche nella formazione degli animatori e delle animatrici degli oratori;

che l'ente PGS promuove l'esperienza sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio;

ATTESO

che il Sinodo 47° della Diocesi di Milano ha autorevolmente sottolineato come "la pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente e non ridotta a fatto agonistico o a semplice riempitivo del tempo libero. Significativi elementi educativi dello sport possono essere individuati nel campo dello sviluppo psicofisico e delle relazioni interpersonali, nei comportamenti che chiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo, perseveranza nel raggiungere un obiettivo, nella gratuità e nel disinteresse di chi coglie nello sport un'occasione per migliorare sé e gli altri. In questa prospettiva l'o-

ratorio promuove l'attività sportiva come un servizio alla vita dei ragazzi e dei giovani, nell'ambito dell'attenzione che la Chiesa ambrosiana riserva allo sport" (cost. 228 § 1);
che la cost. sinodale 228 § 3 altresì dispone che: "per facilitare il raggiungimento [degli] obiettivi [sopra considerati] è necessario che gli oratori e gli enti di promozione sportiva di ispirazione cristiana [...] sviluppino idonee collaborazioni e sinergie".

Tutto ciò premesso e considerato, volendo attuare queste indicazioni in riferimento alle associazioni/società sportive promosse dalle Parrocchie e aderenti all'ente di Promozione Sportiva PGS [d'ora in poi società sportive]

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente di Promozione Sportiva PGS si impegna a richiedere alle società sportive associate l'adozione dello Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione. A tale adempimento sarà data attuazione in modo graduale, cominciando con le società che chiederanno di iscriversi all'Ente di Promozione Sportiva PGS a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per le società già iscritte, l'Ente PGS urgerà l'adeguamento dello Statuto per conformarlo allo Statuto-tipo allegato alla presente Convenzione, entro il successivo anno sportivo.

Art. 2

L'Ente PGS si impegna a promuovere e a valorizzare presso le società sportive i seguenti punti qualificanti dello Statuto-tipo:
centralità della funzione educativa e della natura ludica dell'attività sportiva;
adesione della società al progetto di pastorale giovanile della Parrocchia;
previsione di momenti formativi specifici (in particolare per dirigenti e allenatori), oltre alla partecipazione a quelli comuni proposti dalla Parrocchia o realizzati in ambito decanale o diocesano;
concertazione del calendario delle attività con il Responsabile della pastorale giovanile parrocchiale;
obbligo di presentazione del rendiconto al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Art. 3

La FOM si impegna a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché almeno un rappresentante della società sportiva sia inserito nel Consiglio dell'Oratorio o nel Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 4

La FOM, in collaborazione con i competenti Uffici diocesani, e l'Ente PGS si impegnano altresì a sollecitare le Parrocchie della Diocesi affinché le Parrocchie stesse e le società sportive adottino, per il corretto e responsabile

uso degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale, gli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione.

Art. 5

L'Ente PGS e la FOM, nel convenire circa la natura, gli scopi e le attenzioni educative richiamati nelle indicazioni sinodali sopra ricordate, si impegnano nel proprio ambito specifico di competenza a promuovere la pratica dell'attività sportiva nel contesto parrocchiale secondo lo spirito e le disposizioni della presente Convenzione e a proporre adeguati sussidi e iniziative formative. A tal fine l'Ente PGS e la FOM metteranno a disposizione delle società sportive e degli oratori ambrosiani la propria esperienza e competenza per assicurare, secondo modalità da definirsi e che saranno opportunamente pubblicizzate, presso i propri uffici un adeguato servizio di consulenza a favore di tutti coloro che promuovono lo sport nelle Parrocchie della Diocesi di Milano.

Art. 6

Per favorire la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere, in ambito locale, tra la Parrocchia e la società sportiva, l'Ente PGS e la FOM convengono di istituire un Organismo di conciliazione, composto di almeno tre persone due delle quali designate rispettivamente dai Presidenti dell'Ente PGS e della FOM e la terza di comune accordo dagli stessi Presidenti, con potere di giudicare dei ricorsi ad esso sottoposti e scaturenti dalle violazioni dello Statuto-tipo o degli schemi contrattuali allegati alla presente Convenzione e fatti propri dalle parti (Parrocchie e società sportive). Sono legittimati a ricorrere le Parrocchie, le società sportive ed i loro tesserati purché, se si tratta di Parrocchie, dichiarino di accettare la presente Convenzione mentre le società sportive devono essere rette dallo Statuto-tipo. La decisione dell'Organismo di conciliazione avverrà nel rispetto dello spirito e delle norme della presente Convenzione e degli strumenti giuridici ad essa allegati e secondo equità.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata triennale a far data dalla stipulazione della stessa e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Milano, addì 18 Aprile 2001

Letto confermato e sottoscritto

Per
la FOM
mons. Franco Agnesi

Per
L'ENTE PGS
Il Presidente regionale Lombardia
Giovanni Caravello

MODELLO DI ATTO PRIVATO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno, il giorno del mese di, in
....., via, presso....., si sono riuniti i Signori:

[*indicare di seguito tutti i soci fondatori, riportando per ciascuno di essi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale*]

- 1)
- 2)
- 3)
-

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

È costituita fra di essi un'associazione sportiva dilettantistica denominata
"..... - Associazione sportiva dilettantistica" (in seguito:
"l'Associazione"), con sede presso la parrocchia di, in
....., via

L'Associazione è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il primo Consiglio direttivo sarà composto dai Signori:

.....
.....
.....

In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:

Presidente e Legale Rappresentante: Signor

Vice Presidente: Signor

Segretario: Signor

I membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, come sopra nominati, restano in carica anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.

Bollo e tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

..... [Luogo e data]

[Firme dei soci fondatori]

[N.B.: il presente atto va firmato dai soci fondatori non solo in calce ma anche in ciascun foglio. Lo stesso vale per lo statuto allegato]

**MODELLO DI STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**
“.....– Associazione sportiva dilettantistica”

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata “.....– Associazione sportiva dilettantistica” (d'ora in poi: “Associazione”).

L'Associazione ha sede in, via, ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono....

ART. 2

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di e aderirà al (*indicare l'ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*). [nel caso in cui l'ente di promozione sportiva di affiliazione ha sottoscritto la convenzione con la FOM (si tratta del CSI, delle PGS e dell'US ACLI), si può aggiungere:

“...e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanese e il ... (CSI, PGS, U.S. ACLI) in data ...”]

[per il caso di Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni, si aggiunge un ulteriore paragrafo:

“L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.”]

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catecheticoe rivolte ai ragazzi e ai giovani.

ART. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal ... (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) [per le Associazioni che

intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni si aggiunge: "...e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione"]; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

ART. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.), con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

ART. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.).

[per le Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni, in luogo di "tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti....sono tenuti a tesserarsi al..." si inserisce la seguente disposizione:

"I soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta"].

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

ART. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno uguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

ART. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del (*CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*) [*per le Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni si aggiunge: "...e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione"*].

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del ... (*CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*).

ART. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale.

ART. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma.

ART. 16

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica anni e possono essere rieletti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco *pro tempore* della parrocchia dio del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

ART. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di....., [o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato] curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Di tutte le riunioni del Consiglio direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

ART. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- a. esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
- b. è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- c. ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- e. in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

ART. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

ART. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 22

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali

delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Titolo V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;

dai contributi da privati;

dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

da donazioni e lasciti testamentari;

da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

ART. 26

L'Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti ... *(indicare l'Ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, US ACLI, ecc.)*.

[Nel caso in cui l'Associazione aderisca anche a Federazioni sportive nazionali, ovvero a Discipline sportive associate dovrà inserire analogo previsione con riferimento alle stesse]

ART. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del ...*(CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.)* *[per le Associazioni che intendono aderire a più enti di promozione sportiva o federazioni si aggiunge: "...e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione"]*, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

.....*[luogo e data]*

[Seguono le firme dei soci presenti]

MODELLO DI CONTRATTO DI COMODATO¹

Soggetto alla preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica superiore

SCRITTURA PRIVATA TRA

la Parrocchia _____, con sede in _____, via _____ n.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal parroco Don _____, nato a _____, il _____ d'ora in poi indicata come "comodante"

e

l'**Associazione sportiva dilettantistica** _____, con sede in _____, via _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____ d'ora in poi indicato come "comodatario"

PREMESSO

- che la comodante è proprietaria di un impianto sportivo, costituito da n. ____ campi di _____, n. ____ locali, [ecc.], sito in _____, via _____, destinato ad attività sportive nell'ambito delle finalità educative e pastorali dell'oratorio [oppure: "...che la comodante è proprietaria di un locale, sito in _____, via _____"];
- che il comodatario ha chiesto di poter utilizzare il predetto impianto per ivi svolgervi attività sportiva dilettantistica [oppure: "...che il comodatario ha chiesto di poter utilizzare il predetto locale per ivi svolgervi l'attività associativa" (oppure: "...per adibirlo a sede degli uffici dell'Associazione")];
- che il comodatario aderisce al _____ (indicare l'ente di promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) [nel caso in cui l'ente di affiliazione abbia aderito alla convenzione con la FOM (attualmente hanno sottoscritto la convenzione il CSI di Milano, le PGS e l'US ACLI), si aggiunge: "...e dichiara di far propria la convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il _____ (CSI, PGS, U.S. ACLI) in data _____"];]

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l'immobile sito in _____, via _____, così

¹Ipotesi di utilizzo di uno o più locali della Parrocchia o dell'impianto stesso in modo esclusivo da parte dell'Associazione.

identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata sub lett. A.

[nel caso in cui fossero concessi in uso anche beni mobili, occorre aggiungere:

“Sono concessi in comodato anche le attrezzature e i beni mobili indicati nell’inventario allegato sub lett. B, che forma parte integrante del presente contratto.”]

2. Il comodatario dichiara di aver preso visione dell’immobile in ogni sua parte *[se si inserisce il precedente comma, occorre aggiungere: “...nonché delle attrezzature e dei beni mobili concessi in comodato”]* e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all’uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell’uso.

Il comodatario potrà usufruire dell’immobile sopra descritto per la durata di _____ (_____) a partire da _____ con scadenza il _____. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di _____, salvo disdetta a mezzo raccomandata-R.R. con preavviso di almeno _____ (_____).

[oppure, se si opta per un comodato precario: “Il comodatario potrà usufruire dell’immobile a tempo indeterminato, pertanto, il rapporto di comodato e con esso l’occupazione dell’immobile potranno essere fatti cessare dal comodante in qualsiasi momento con semplice preavviso di _____ (_____), a mezzo di raccomandata R.R.”]

Resta anche inteso tra le parti che per eventi imprevisi legati alla vita pastorale parrocchiale, la parrocchia può sospendere temporaneamente l’uso dell’impianto, previo congruo preavviso.

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.

3. L’immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per ivi svolgervi attività sportiva dilettantistica *[oppure: “per sede degli uffici dell’Associazione”]*, mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l’immobile è inserito.

Viene esclusa fin d’ora ogni attività politica, partitica e sindacale.

La pratica sportiva deve essere realizzata in coerenza con il progetto educativo oratoriano.

Le attività dell’Associazione non potranno mai essere realizzate in pregiudizio alle attività oratoriane e catechistiche, evitando in particolare sovrapposizioni di iniziative che possano precludere ai ragazzi la loro frequentazione.

4. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare tutti i beni mobili e immobili oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci. A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione presso una

Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o delle persone danneggiate, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

5. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

6. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per il presente comodato.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle relative al riscaldamento e alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas).

7. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto nonché di invitare nell'impianto [o: "locale"] persone non autorizzate per iscritto dal comodante stesso. Il predetto divieto non si applica nel caso di squadre ospitate per lo svolgimento di partite e/o tornei con le squadre dell'Associazione. In ogni caso, il comodatario solleva il comodante da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'immobile e allo svolgimento in esso dell'attività sportiva da parte di squadre esterne e di qualsiasi altro gruppo o persona ospitata o comunque ivi presente.

8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di Euro _____ (_____). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante.

9. Il comodatario dovrà pagare una penale di Euro _____ (_____) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di

quelle previste dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario, ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

11. L'estinzione dell'Associazione, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c..
12. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.
[nel caso in cui l'Associazione sia affiliata a un ente sottoscrittore della convenzione proposta dalla FOM, si può aggiungere il seguente articolo:
13. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno amichevolmente risolte nell'ambito delle procedure conciliative previste dalla convenzione stipulata tra la FOM e il _____ (CSI; PGS; US ACLI) in data _____”].
13.[o 14] Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comodatario.
14. [o 15] Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile che regolano il comodato.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, _____ *[luogo e data]*

Il Comodante

Il Comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [“...e 13”: *se inserito*].

_____, _____ *[luogo e data]*

Il Comodante
Comodatario

| |

**MODELLO DI CONTRATTO D'USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE³⁷
soggetto alla preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica
superiore**

SCRITTURA PRIVATA

tra
la Parrocchia _____, con
sede in _____,
(c.f. _____), in persona dal parroco *pro-tempore*
_____ (d'ora in poi "Parrocchia")

e

l'Associazione sportiva dilettantistica

_____, con sede in _____,
_____ (c.f. _____), in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*, Signor _____
(d'ora in poi "Associazione")

PREMESSO

- che la Parrocchia è proprietaria di un impianto sportivo, costituito da n. ___
campi di _____, n. ___ locali, [ecc.], sito in
_____, via _____, desti-
nato ad attività sportive nell'ambito delle finalità educative e pastorali del-
l'oratorio;
- che l'Associazione ha chiesto di poter utilizzare il predetto impianto per
alcune ore e per determinati giorni della settimana per effettuare attività
sportiva dilettantistica;
- che l'Associazione aderisce al _____ (*indicare l'ente di
promozione sportiva di affiliazione: CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.*) [*nel caso
in cui l'ente di affiliazione abbia aderito alla convenzione con la FOM
(attualmente hanno sottoscritto la convenzione il CSI di Milano, le PGS e
l'US ACLI), si aggiunge: "...e dichiara di far propria la convenzione stipu-
lata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il ... (CSI, PGS,
U.S. ACLI) in data _____*"];

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Parrocchia concede a tempo parziale e a titolo gratuito
all'Associazione, che in persona del legale rappresentante accetta, l'u-

¹Ipotesi di utilizzo di impianti sportivi parrocchiali in modo continuativo ma non esclusivo, in quanto limi-
tato ad alcune ore e giorni della settimana (uso parziale).

utilizzo dell'impianto sportivo di cui in premessa, così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata sub lett. A. [nel caso in cui fossero concessi in uso anche beni mobili, occorre aggiungere:

“E' concesso l'utilizzo, sempre a tempo parziale, anche delle attrezzature di gioco e degli altri beni mobili indicati nell'inventario allegato sub lett. B, che forma parte integrante del presente contratto.”]

L'Associazione dichiara di aver preso visione dell'impianto [se si inserisce il precedente comma, occorre aggiungere: "...nonché delle attrezzature e dei beni mobili concessi in utilizzo"] in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla cessazione del presente contratto, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. I giorni e gli orari di utilizzo sono concordati per iscritto tra le parti in apposito calendario, che può essere in ogni tempo modificato di comune accordo sempre per iscritto. Inoltre, la Parrocchia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'uso concordato, previo congruo preavviso, per eventi impreveduti legati alla vita pastorale parrocchiale.

3. Resta fermo che il possesso dell'impianto resta della Parrocchia cedente anche per il tempo in cui si svolge l'attività concordata.

L'uso parziale viene concesso al solo esclusivo scopo che l'impianto sia adibito ad attività sportiva dilettantistica, e avrà la durata di anni _____, a partire dal giorno _____. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi.

[**oppure**, se si opta per un uso precario, sostituire “e avrà la durata di...” con: “...e sarà a tempo indeterminato; pertanto, l'utilizzo dell'impianto potrà essere fatto cessare dalla Parrocchia in qualsiasi momento con semplice preavviso di _____ (_____), a mezzo di raccomandata R.R.”]

4. È fatto espresso divieto all'Associazione di cedere ad altri la facoltà d'uso dell'impianto di cui al presente atto e di invitare in esso persone non autorizzate per iscritto dalla Parrocchia stessa. Il predetto divieto non si applica nel caso di squadre ospitate per lo svolgimento di partite e/o tornei con le squadre dell'Associazione. In ogni caso, l'Associazione solleva la Parrocchia da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'impianto e allo svolgimento dell'attività sportiva da parte di squadre esterne e di qualsiasi altro gruppo o persona ospitata o comunque presente durante le ore di utilizzo concordate.

5. L'Associazione dichiara di voler usare l'impianto per effettuare attività sportiva dilettantistica, a livello agonistico e non, mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui

l'impianto è inserito.

La pratica sportiva deve essere realizzata in coerenza con il progetto educativo oratoriano.

Le attività dell'Associazione non potranno mai essere realizzate in pregiudizio alle attività oratoriane e catechistiche, evitando in particolare sovrapposizioni di iniziative che possano precludere ai ragazzi la loro frequentazione.

6. L'Associazione si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne l'attività dalla stessa svolta nell'impianto. In particolare si impegna a richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività e a ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

7. L'Associazione è tenuta a custodire e a conservare l'impianto, ivi comprese le attrezzature di gioco, durante le ore di suo utilizzo con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso la proprietaria dei danni causati allo stesso e di quelli causati alle persone, terzi e soci. A tale scopo l'Associazione si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione a copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni che possono derivare alle cose e alle persone dall'attività svolta e ad esibire le ricevute di pagamento dei premi a richiesta della proprietaria. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto della Parrocchia o delle persone danneggiate ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

8. L'Associazione si impegna a rimborsare integralmente alla Parrocchia le spese effettivamente sostenute per i consumi relativi all'impianto (acqua, luce, gas, ecc.), durante i periodi di utilizzo.

L'Associazione si impegna altresì a provvedere alla pulizia dell'impianto, a lasciare ogni giorno in ordine e in buone condizioni i locali, i campi e l'attrezzatura, a effettuare le riparazioni conseguenti ai danni dalla stessa causati e a concorrere con la Parrocchia alla manutenzione ordinaria.

Le parti espressamente escludono che i predetti pagamenti o rimborsi costituiscano un corrispettivo per l'uso.

9. L'inottemperanza da parte dell'Associazione anche di uno solo degli obblighi di cui alle precedenti clausole comporta la risoluzione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c..

10. L'estinzione dell'Associazione, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c..

[nel caso in cui l'Associazione sia affiliata a un ente sottoscrittore della convenzione proposta dalla FOM, si può aggiungere il seguente articolo:

"11. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno amichevolmente risolte nell'ambito delle procedure conciliative previste dalla convenzione stipulata tra la FOM e il _____ (CSI; PGS; US ACLI) in data _____".

11. [o 12]. Per tutto quanto non disposto dal presente contratto, si farà riferimento agli artt. 1803 ss. del codice civile.

_____, _____ [luogo e data]

Per la Parrocchia di _____:

Per l'Associazione _____:

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ["...e 11": se *inserito*].

_____, _____ [luogo e data]

Per la Parrocchia di _____:

Per l'Associazione _____:

DOCUMENTAZIONE

LOGO AGENZIA
ENTRATE
DA INSERIRE

Roma, 18 novembre 2004

CIRCOLARE N. 48/E

OGGETTO: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Case di riposo per anziani.

Sono pervenute alla scrivente da parte di alcune Direzioni Regionali richieste di chiarimenti in merito alla riconducibilità delle case di riposo per anziani tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dalla Sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In via preliminare, si ricorda che affinché un ente possa assumere la qualifica di ONLUS devono sussistere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), detti enti sono caratterizzati dal vincolo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, elemento che rende i medesimi enti meritevoli di un trattamento fiscale agevolato.

Ai fini dell'individuazione delle finalità di solidarietà sociale gli undici settori di attività in cui le ONLUS possono operare – individuati dal comma 1, lettera *a*) del citato articolo 10 - sono stati distinti in due categorie:

- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale sono correlate alla condizione dei destinatari (ovvero assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili).

Nell'ambito di tali settori si riconosce il perseguimento di finalità di solidarietà sociale solo qualora l'attività ad essi relativa sia rivolta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;

- settori per i quali le finalità di solidarietà sociale – il cui perseguimento è comunque necessario ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lette-

ra b), del decreto legislativo n. 460 del 1997 – si considerano inerenti o immanenti, richiamati al comma 4 dell'articolo 10 medesimo (ovvero assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; attività di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione dello Stato; ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e risoluzioni n. 189/E dell'11 dicembre 2000 e n. 75/E del 21 maggio 2001, è stato chiarito che il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e sociosanitaria (che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime. Tale caratterizzazione dell'attività in esame si rende necessaria per concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della ONLUS.

In particolare, nella citata risoluzione n. 189/E del 2000, è stato precisato che sono riconducibili all'assistenza sociale e socio-sanitaria le attività finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di bisogno. Con riferimento alle case di riposo è stato chiarito che le stesse possono assumere la qualifica di ONLUS qualora si facciano carico di situazioni personali marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico.

Con la presente circolare si intende specificare più dettagliatamente i requisiti qualificanti delle case di riposo che intendono assumere la qualifica di ONLUS.

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

È riconducibile nell'attività istituzionale della casa di riposo – ONLUS l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti che versano in condizioni personali disagiate anche sotto l'aspetto economico.

Tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS (ed eventualmente assunta come base di riferimento per la determinazione del contributo dell'ente pubblico) non venga fatta gravare sull'ospite ovvero venga fatta gravare su quest'ultimo in misura inferiore alla metà del suo ammontare.

Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell'ambito dell'attività istituzionale della casa di riposo – ONLUS quando quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici (che provvedano alla inte-

grazione della predetta retta di ricovero), si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero; l'eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall'ospite non esclude, pertanto, la finalità solidaristica della prestazione, purché il relativo ammontare sia inferiore al 50 per cento della retta.

Per corrispettivo a carico dell'assistito si intende anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell'anziano.

L'indennità di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito.

A titolo esemplificativo, qualora la retta di ricovero – comprensiva di tutti gli eventuali servizi accessori erogati – sia pari a 1.000,00 euro mensili e la quota a carico dell'ospite – determinata al lordo di eventuali sussidi forniti da familiari e al netto dell'indennità di accompagnamento – sia inferiore a 500,00 euro mensili, la relativa prestazione è imputabile all'attività istituzionale.

Nel caso in cui la casa di riposo sia organizzata secondo criteri che non prevedono la preventiva determinazione di una retta, in luogo di questa, dovrà assumersi il costo medio unitario delle prestazioni complessivamente rese all'ospite.

2. ATTIVITÀ CONNESSE

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 460 del 1997 le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle direttamente connesse, come definite dalla norma.

Dette attività, come precisato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono finalizzate al "*reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali*" dell'organizzazione.

Al riguardo si ritiene che anche alle case di riposo – riconducibili tra le ONLUS in quanto caratterizzate da un'attività istituzionale che necessariamente dovrà qualificarsi in relazione alla condizione di svantaggio dei beneficiari (come sopra definita) – debba consentirsi la possibilità di porre in essere le stesse attività connesse previste per la generalità delle ONLUS a c.d. solidarietà condizionata, posto che, al pari di queste, anche le case di riposo operano istituzionalmente a beneficio di soggetti svantaggiati.

Si ritiene, in sostanza, che le case di riposo – ONLUS, impegnate in via istituzionale nello svolgimento dell'attività a favore di soggetti svantaggiati (individuati secondo le modalità indicate al punto 1), possano indirizzare l'attività tipica anche a beneficio di soggetti che non versano in condizioni di svantaggio economico, ponendo in essere in tal caso un'attività

direttamente connessa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 citato, le attività connesse sono consentite a condizione che, in ciascun periodo di imposta e nell'ambito di ciascuno dei settori indicati dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a):

- esse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale;
- i proventi di tutte le attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Il carattere non prevalente delle attività connesse, come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, "*è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principal e, attività "connesse"*".

La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed in relazione ad ogni singolo settore di attività indicato nell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Con circolare n. 168 del 1998 è stato chiarito che il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che ai fini del giudizio di prevalenza (articolo 10, comma 1, lettera a) e, in particolare, del raffronto tra attività istituzionali e attività connesse, per il settore di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nell'ambito delle case di riposo – ONLUS assume particolare rilievo il numero degli ospiti assistiti in ciascun anno.

Il numero delle prestazioni riconducibili nelle attività connesse (ovvero le prestazioni rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare pari o superiore alla metà dell'importo totale della retta di ricovero) non deve, infatti, essere prevalente rispetto al numero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'attività istituzionale (prestazioni rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla metà dell'importo totale della predetta retta).

Si ricorda, inoltre che, in ogni caso, il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

Si evidenzia, infine, che il superamento dei limiti relativi alle attività connesse comporta la perdita della qualifica di ONLUS e la cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS.

3. ATTIVITÀ IN REGIME DI CONVENZIONE

Le ONLUS possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche in base al disposto dell'articolo 143, comma 3, lettera *b*) del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (già articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b*), al quale fa esplicito rinvio l'articolo 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, *“non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito”*.

Ciò premesso, si evidenzia che la prestazione resa nei confronti di ciascun assistito è comunque riconducibile nell'attività istituzionale svolta dalla casa di riposo – ONLUS anche se, in relazione alla medesima prestazione, sia corrisposto un contributo pubblico in regime di convenzione o accreditamento.

In tale ipotesi, tuttavia, la prestazione è riconducibile all'attività istituzionale a condizione che l'ammontare dell'eventuale contributo posto a carico dell'assistito sia inferiore alla metà della retta di ricovero.

Qualora, invece, pur in presenza di contributi pubblici per lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione o accreditamento, sia comunque pagato da parte dell'assistito un corrispettivo in misura pari o superiore alla metà dell'ammontare totale della retta stabilita dalla casa di riposo, l'intera prestazione deve essere ricondotta nell'ambito delle attività connesse. Conseguentemente anche il contributo corrisposto dall'ente pubblico per la specifica prestazione deve essere compreso tra i proventi dell'attività connessa ai fini del raffronto con le spese complessive dell'organizzazione (vedasi par. 2).

Le Direzioni Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare.